

I Quaderni di Ventotene

**MANIFESTO DI VENTOTENE
E PROGETTO DI TRATTATO
CHE ISTITUISCE L'UNIONE
EUROPEA: PER RILANCIARE
L'EUROPA FEDERALE**



**ISTITUTO DI STUDI FEDERALISTI
ALTIERO SPINELLI**

I Quaderni di Ventotene

**MANIFESTO DI VENTOTENE
E PROGETTO DI TRATTATO
CHE ISTITUISCE L'UNIONE
EUROPEA: PER RILANCIARE
L'EUROPA FEDERALE**

**ISTITUTO DI STUDI FEDERALISTI
ALTIERO SPINELLI**

Copyright © by *Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli*
Ventotene (Italy), 2014
Internet: www.istitutospinelli.org
ISBN 978-88-89495-07-0

Questo quaderno è stato curato da Federico Brunelli,
Direttore dell'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.

INDICE

- 5 Prefazione. *Una questione di metodo*
Giorgio Anselmi
- 7 Introduzione. *Il progetto federale europeo di Altiero Spinelli: dal Manifesto di Ventotene al Progetto di Trattato di Unione europea*
Lucio Levi
- 17 Nota editoriale
- 21 *Il Manifesto di Ventotene (con prefazione di Eugenio Colorni, 22 gennaio 1944), copia anastatica da Problemi della Federazione europea*
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi
- 51 *Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, copia anastatica da Bollettino ufficiale della Regione Lazio, giugno 1984*
- 65 *La costruzione dell'Unione europea dal Manifesto di Ventotene al Trattato di Lisbona: una possibile cronologia*
Gabriele Panizzi
- 76 *I libri di Altiero Spinelli*

Con la collaborazione di:



Europe Direct Venezia Veneto

Città di Venezia

numero verde gratuito 800 496200

fax 041 2748182

infoeuropa@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/europedirect

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

Il servizio Europe Direct Venezia Veneto della Città di Venezia, rete d'informazione della Commissione europea, collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani, e più in generale tutti i cittadini, ai temi dell'integrazione europea e della cittadinanza attiva.

Prefazione

Una questione di metodo

*Giorgio Anselmi*¹

Una questione di volume e di peso: ecco a cosa si possono ridurre i problemi dell'Europa. Chi leggerà nelle pagine seguenti gli 87 articoli del *Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea* e poi prenderà in mano il voluminoso Trattato di Lisbona, con le sue parti (Carta dei diritti fondamentali, Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ed i suoi numerosi protocolli, si renderà conto che l'affermazione è tutt'altro che paradossale.

Due metodi hanno prodotto quei diversi risultati. Il Progetto Spinelli fu elaborato ed approvato dal Parlamento europeo, che si attribuì un ruolo costituente e seguì quindi le procedure tipiche delle assemblee costituenti. Il Trattato di Lisbona non è invece che l'ultimo dei trattati intergovernativi che hanno contrassegnato l'ormai lungo processo di integrazione europea. Frutto di trattative laboriose e segrete tra i governi, fondato sul principio dell'unanimità, nato quindi da continui compromessi per accontentare tutti, esso reca le stigmate della sua origine e denuncia già ad una prima lettura le sue manchevolezze.

Il testo del Progetto Spinelli è preceduto dal *Manifesto di Ventotene*, perché in quelle scarse pagine si trova l'ispirazione dell'intera opera di questo grande padre dell'Europa. L'*Introduzione* di Lucio Levi illustra con solidi argomenti il legame tra il *Manifesto* ed i due tentativi attuati da Spinelli di dare una costituzione all'Europa. Come ha scritto nelle sue memorie, tutte le avventure politiche di Altiero si sono concluse con una sconfitta. Egli è rimasto però sempre fedele all'ammonimento con cui si chiude il *Manifesto di Ventotene*: «La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!»

¹ Presidente dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli"

Questo quaderno viene proposto dal servizio Europe Direct Venezia Veneto della Città di Venezia ai giovani del territorio. Essi troveranno nei testi qui riproposti non solo le motivazioni di una grande impresa politica, quale è il tentativo di unificare il Vecchio Continente, ma anche le soluzioni a quella che già nel 1941 Colorni, Rossi e Spinelli definivano “la crisi della civiltà moderna”. Una crisi che le giovani generazioni percepiscono forse con maggiore intensità proprio perché, pur in un mondo sempre più globalizzato ed interdipendente, lo Stato nazionale continua a ritenersi, per dirla di nuovo col *Manifesto*, «un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza curarsi del danno che gli altri possano risentirne.»

Completano il volume un’utile cronologia delle tappe del processo di integrazione europea, aggiornata fino al dicembre 2014, ed una bibliografia di Altiero Spinelli.

Introduzione

Il progetto federale europeo di Altiero Spinelli

Dal *Manifesto di Ventotene* al *Progetto di Trattato di Unione europea*

Lucio Levi¹

Il contesto politico nel quale si può interpretare il significato del disegno politico di Spinelli è la turbolenta storia del 20° secolo. Spinelli non fu semplicemente un protagonista del secolo scorso. Egli fu il fondatore di un nuovo movimento politico, il movimento per l'unità europea.

Nell'estate del 1941, quando scrisse con Ernesto Rossi il *Manifesto di Ventotene*, il documento che definisce il programma di azione per la Federazione europea, le bandiere rosse con la croce uncinata sventolavano su tutto il continente. In quella tragica estate, quando le truppe naziste, dopo avere occupato la Francia, muovevano all'attacco dell'Unione Sovietica, nel confino di Ventotene i fondatori del federalismo europeo seppero vedere, al di là delle apparenze, la linea evolutiva che la storia avrebbe imboccato dopo la fine della guerra.

Per questa ragione Spinelli può essere definito un uomo storico. Hegel ha detto che gli uomini storici "sono quelli che hanno detto per primi ciò che gli uomini vogliono". Gli uomini storici non sono filosofi, ma "uomini di azione". Essi, ha detto Hegel, "conoscono e vogliono la loro opera, perché essa corrisponde all'epoca".

Il nucleo del pensiero federalista di Spinelli può essere ricondotto essenzialmente a due elementi, che egli svilupperà continuamente nel corso della sua opera. Il primo è la critica ai limiti dello

¹ Già Presidente del Movimento Federalista Europeo e dell'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.

Stato nazionale, che permette di dare una interpretazione chiara e unitaria dei problemi della nostra epoca. La gigantesca onda d'urto che emanava dalla seconda fase del processo di industrializzazione tendeva ad allargare le relazioni di produzione e di scambio al di là dei confini degli Stati nazionali. È una tendenza che non incontrava ostacoli negli sterminati spazi dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, mentre era frenata dalla divisione politica dell'Europa e dall'antagonismo tra gli Stati nazionali. L'imperialismo europeo della Germania nell'epoca delle guerre mondiali era, per usare una felice formula di Luigi Einaudi, "l'espressione negativa del bisogno di unità dell'Europa". Sconfitta la Germania, l'unificazione europea nel secondo dopoguerra si affermò con la cooperazione tra gli Stati e la costruzione di istituzioni soprannazionali. In questa fase della storia tendono a formarsi Stati che raggruppano i popoli e gli Stati di intere regioni del mondo e assumono una struttura multinazionale e federale.

Il secondo elemento è la Federazione europea, intesa come mezzo per superare l'anarchia internazionale, sconfiggere il nazionalismo e assicurare la pace. Sulla base dell'esperienza del federalismo americano, Spinelli definì l'unità europea come un obiettivo di carattere costituzionale. Le vicende che portarono alla formazione degli Stati Uniti d'America illustrano chiaramente che la sovranità degli Stati era il fattore della divisione dell'America del nord e che l'unità fu conseguita quando un potere limitato ma reale fu attribuito al governo federale. Questa concezione costituzionale dell'unità europea consentì a Spinelli di denunciare i limiti delle soluzioni di carattere internazionale: non solo la cooperazione tra gli Stati, ma anche le organizzazioni internazionali, come la Società delle Nazioni e l'ONU.

Con il *Manifesto di Ventotene* ha cominciato ad affermarsi una nuova visione della politica – il federalismo soprannazionale –, che rappresenta un'autentica alternativa a quello che ancora oggi è considerato come l'ordine naturale delle cose: il paradigma stato-centrico. Il *Manifesto di Ventotene* segna il superamento della vecchia visione del mondo, secondo la quale lo Stato nazionale è il centro dell'universo politico e il mondo intero ruota attorno ad esso.

Nell'epoca della crisi dello Stato nazionale, dell'unificazione europea e della globalizzazione il fronte principale dello scontro tra le forze del progresso e quelle della conservazione si è spostato a livello internazionale. Per esprimere questo concetto con le parole del Manifesto di Ventotene, "La linea di divisione tra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale – e che faranno, sia pure involontariamente, il gioco delle forze reazionarie, lasciando solidificare la lava incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo, e risorgere le vecchie assurdità – e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l'unità internazionale". Chi sceglie l'impegno politico nazionale, anche se si propone di realizzare più democrazia o più socialismo, si pone sul terreno della conservazione, perché la sua azione politica legittima e consolida gli Stati nazionali. Mentre i seguaci delle ideologie del passato spendono le loro energie nel miglioramento degli Stati nazionali, solo il punto di vista federalista considera prioritario l'obiettivo internazionale. Di conseguenza, l'obiettivo da perseguire innanzi tutto da parte di chi vuole promuovere il progresso è l'impegno per superare la divisione dell'Europa (e del mondo) in Stati sovrani. L'epoca soprannazionale della storia fa emergere una nuova linea di divisione tra le forze politiche e sociali: quella tra nazionalismo e federalismo.

* * *

A meno di dieci anni dalla redazione del *Manifesto di Ventotene*, sorprendentemente la costruzione dell'unità europea cominciò a diventare realtà con l'istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). Nel secondo dopo-

guerra la costruzione dell'unità europea è diventata la linea di fondo della politica estera degli Stati dell'Europa occidentale, anche se i governi e i partiti, obbedendo alla legge bronzea della conservazione del potere, hanno cercato di resistere all'imperativo di trasferire una parte del loro potere a livello europeo. In definitiva, alla luce di quanto è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale, non si può dire che l'idea dell'attualità della Federazione europea fosse sbagliata. Semplicemente la sua realizzazione è stata graduale e tuttora il processo resta incompiuto.

La crisi dello Stato nazionale e il suo superamento attraverso la costruzione dell'unità europea sono processi di lungo periodo. La loro natura è tale che durano più a lungo del corso della vita di un uomo. Tuttavia, a oltre cento anni dalla nascita di Spinelli e a 65 anni dalla fondazione della CECA, possiamo affermare che una notevole parte del disegno di Spinelli si è realizzata. La Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Corte Europea di Giustizia, la Banca Centrale Europea regolano ciò che un tempo erano considerati affari interni degli Stati. Il poderoso sviluppo dell'unificazione europea ha eroso progressivamente la sovranità degli Stati, promosso la costruzione di istituzioni sopranazionali e alimentato il rafforzamento delle competenze economiche, monetarie, sociali e ambientali di quelle istituzioni.

Il gradualismo e il funzionalismo di Monnet si sono rivelati certamente un'intuizione fondamentale nel promuovere la transizione dell'Europa dalla divisione all'unità. La visione di Monnet si fonda su una solida concezione del ruolo delle istituzioni nella storia. C'è una frase che egli amava citare: "Il cammino di ogni uomo ricomincia da zero, solo le istituzioni diventano più sagge". E infatti il modello istituzionale delle Comunità europee che egli inventò, pur includendo un organo intergovernativo dotato di grandissimi poteri (il Consiglio dei ministri), prefigura gli organi di un emergente organizzazione federale. La Commissione prefigura il governo federale, il Parlamento la Camera dei popoli, il Consiglio la Camera degli Stati, la Corte di Giustizia il potere giudiziario.

Keynes scrisse che il lavoro di Monnet nella direzione del comitato interalleato per gli approvvigionamenti di guerra consentì

di abbreviare di un anno la seconda guerra mondiale. È un risultato che farebbe la gloria di un uomo di Stato. Invece Monnet ha ottenuto un risultato così rilevante agendo da solo con l'aiuto di pochi collaboratori. La stessa considerazione vale per l'iniziativa che ha portato alla fondazione della CECA. Faccio questa osservazione per sottolineare che continua a esistere un ruolo storico delle grandi personalità che non esercitano direttamente il potere. Ed esiste perché chi non obbedisce alla ragion di Stato del proprio paese può vedere problemi e soluzioni che sfuggono a chi esercita il potere.

Lo stesso discorso vale per Spinelli e per il Movimento federalista, come emergerà subito dopo l'episodio della CECA, in occasione delle vicende che porteranno al tentativo di istituire una Comunità Europea di Difesa (CED) e di porre l'esercito europeo, in corso di progettazione tra il 1951 e il 1954, sotto il controllo di un governo europeo. Un paragone tra la visione federalista di Monnet e di Spinelli mi sembra utile, perché contribuisce a chiarire meglio la stessa posizione di Monnet. Infatti, mentre organizzazioni economiche come la CECA hanno consentito di approfondire la cooperazione tra gli Stati senza mettere in discussione in modo significativo le sovranità nazionali, la costruzione dell'esercito europeo ha posto in modo ineludibile la questione costituzionale del governo europeo. Infatti l'iniziativa costituzionale di Spinelli si innestava sulla contraddizione aperta dalla proposta dei governi di istituire un esercito senza Stato, che avrebbe lasciato senza esercito i sei Stati membri della CED.

Con il concorso di De Gasperi, di cui guadagnò il consenso, Spinelli riuscì a ottenere che all'Assemblea parlamentare della CECA (che assunse il nome di Assemblea *ad hoc*) fosse affidato il mandato di elaborare la costituzione della Comunità Politica Europea, l'organismo politico a base democratica cui sarebbe stato conferito il potere di esercitare il controllo sull'esercito europeo. Benché il progetto elaborato dall'Assemblea *ad hoc* combinasse elementi di natura federale con istituzioni di carattere intergovernativo, la struttura della Comunità Politica Europea aveva forti potenzialità evolutive in senso federale. L'elezione diretta della Camera dei popoli avrebbe creato un centro di potere

interessato a completare la democratizzazione della Comunità e a estenderne i poteri dal settore militare a quello economico e monetario. Ma il processo di ratifica del progetto di trattato fu bruscamente interrotto il 30 agosto 1954, quando l'Assemblea nazionale francese lo respinse sebbene quattro dei sei membri della Comunità Europea l'avessero già approvato. Dopo la morte di Stalin, la situazione internazionale era cambiata: l'esigenza di un sistema difensivo europeo appariva meno imperiosa. Così fallì il primo tentativo di fondare la Federazione europea.

Il secondo tentativo compiuto da Spinelli di dare un'unità costituzionale all'Europa – il *Progetto di Trattato di Unione europea*, approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio del 1984 – ha forti analogie con il primo. Anche questa volta Spinelli si trovò al posto giusto – nel Parlamento europeo, dove era stato eletto nel 1979, quando si tenne la prima elezione a suffragio universale – per potere esercitare la sua iniziativa costituente. Egli ispirò la sua iniziativa in seno al Parlamento europeo a un'azione trasversale, diretta a creare un grande schieramento unitario, il solo che consentisse di promuovere un progetto di natura costituente. La formula organizzativa che egli suggerì di adottare fu quella dell'intergruppo, che consentì di evitare qualsiasi forma di concorrenza con i gruppi politici dei partiti e di rimanere aperto all'adesione di qualsiasi membro dell'assemblea. Il contesto nel quale maturò la sua iniziativa era la contraddizione di un Parlamento europeo eletto a suffragio universale dotato di soli poteri consultivi, che ha permesso di avviare la lotta per attribuire al popolo sovrano, attraverso la sua rappresentanza parlamentare, il potere di fare le leggi e di controllare l'esecutivo. La contraddizione aveva carattere strutturale e quindi l'azione per superarla non poteva che avere natura costituzionale, anche se il progetto di Spinelli non era una perfetta costituzione federale. Il progetto conteneva gli elementi che avrebbero promosso l'evoluzione in senso federale delle istituzioni europee: si ampliavano le competenze della Comunità nella direzione dell'Unione economica e monetaria e dell'Unione politica, si toglieva al Consiglio dei ministri il monopolio del potere legislativo e del potere esecutivo, trasformando quest'ultimo in una Camera degli

Stati che condivideva con il Parlamento europeo il potere legislativo e si attribuiva alla Commissione il ruolo di governo europeo responsabile di fronte al Parlamento. Questo tentativo fallì a causa dell'opposizione del Regno Unito, che era disponibile ad accettare soltanto un obiettivo più limitato: il completamento del mercato interno entro il 1992, che fu deciso con l'approvazione dell'Atto Unico Europeo (1986).

* * *

In definitiva, merita sottolineare il realismo delle proposte di Spinelli, il quale, nel corso del primo tentativo di dare una Costituzione all'Europa, ottenne il sostegno del Presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi e nel secondo tentativo quello del Presidente francese François Mitterrand. Nello stesso tempo, è da ricordare che l'opposizione di un solo Stato fu sufficiente a determinare il fallimento di entrambi i tentativi: la Francia nel primo caso, il Regno Unito nel secondo. È la conferma che solo il metodo costituente (e in particolare le decisioni a maggioranza in materia costituzionale) consente di superare i limiti del metodo intergovernativo, che pretende che le decisioni siano prese all'unanimità.

È sul terreno dell'azione politica che l'opera di Spinelli ha un significato veramente innovatore e rappresenta un punto di svolta nella storia del federalismo. Egli ha sviluppato un nuovo settore del pensiero federalista: una teoria dell'azione democratica per unificare un insieme di Stati.

Spinelli ha sottolineato che la natura giuridica dell'obiettivo della Federazione europea è duplice. Da una parte, è un trattato con il quale gli Stati contraenti si impegnano a trasferire parte del loro potere a un governo soprannazionale. D'altra parte, è una Costituzione che definisce la forma dell'organizzazione dell'unione federale. Poiché la natura dell'obiettivo determina il carattere dei mezzi da impiegare, Spinelli trasse la conclusione che non è possibile progredire lungo la strada della costruzione della Federazione europea senza l'accordo degli Stati, anche se questi ultimi rappresentano il principale ostacolo al trasferimento di poteri a livello europeo.

Il modello della Convenzione costituzionale di Filadelfia era il punto di riferimento costante delle sue riflessioni. Su questa base Spinelli specificò le caratteristiche del metodo costituente, la sola procedura possibile per completare la costruzione di un potere democratico europeo. Da una parte, un'assemblea costituente europea rappresentativa dei popoli e delle forze politiche d'Europa è il solo organo titolato ad agire con la legittimazione derivante dal voto ed è quindi provvista dell'autorità necessaria a redigere e a proporre una Costituzione. D'altra parte, in un'assemblea democratica le decisioni sono prese pubblicamente, con voto a maggioranza e con procedure che permettono di identificare le responsabilità e di giungere a decisioni democratiche ed efficaci. Esattamente il contrario del metodo diplomatico, che si basa sul principio delle decisioni prese in segreto e all'unanimità, richiede che la sovranità nazionale non subisca limitazioni e comporta compromessi che devono tenere conto degli interessi di tutti gli Stati.

Quando si presentarono le due occasioni sopra ricordate per mettere in atto la strategia costituente, Spinelli individuò negli organi parlamentari rispettivamente della CECA e della Comunità Economica Europea (CEE) le istituzioni alle quali attribuire il mandato costituente. In entrambi i casi fu un organo parlamentare che redasse i documenti costituzionali e in entrambi i casi il progetto fu sconfitto da un solo governo, rispettivamente la Francia e la Gran Bretagna. Ciò pone il problema, tuttora irrisolto, di superare il principio della ratifica all'unanimità dei documenti di revisione istituzionale.

La Convenzione convocata a Laeken nel 2001 per redigere la Costituzione europea rappresenta la più recente incarnazione della strategia costituente di Spinelli. Essa rappresenta nello stesso tempo un'innovazione, poiché la procedura costituzionale europea si fondava su un potere di co-decisione che associava istituzioni nazionali ed europee e organi parlamentari e di governo di entrambi i livelli. Da una parte i governi hanno riconosciuto un aspetto fondamentale dell'approccio di Spinelli, cioè che è irrealistico affidare a una conferenza intergovernativa il compito di redigere una Costituzione. I rappresentanti del popolo sono un soggetto indispensabile per portare a termine quel compito. Nello stesso tempo però,

occorre riconoscere che il tentativo di eliminare l'influenza dei governi nazionali dalla redazione e dalla ratifica delle riforme istituzionali è un pio desiderio ed è destinato a fallire. Una Costituzione federale è un patto tra Stati e cittadini. Ciò significa che i governi e i parlamenti, le istituzioni nazionali e quelle europee sono parti indispensabili del processo costituzionale.

Il limite che si deve denunciare nella procedura di revisione costituzionale regolata dall'art. 48 del Trattato di Lisbona sta nel fatto che la conferenza intergovernativa, che decide all'unanimità, ha l'ultima parola in fatto di ratifica. Questa norma costringe l'Unione europea a procedere alla velocità del più lento dei 28 Stati membri.

È questo il principale problema che una nuova Convenzione dovrà affrontare e risolvere. Una doppia maggioranza di Stati e di cittadini dovrà essere considerata sufficiente ad approvare gli emendamenti ai trattati. L'adozione di questo principio segnerebbe il passaggio a una Costituzione federale. È da ricordare che la Costituzione degli Stati Uniti entrò in vigore quando fu ratificata da nove Stati su tredici. In seguito tutti gli altri Stati si unirono al primo nucleo e questo si estese fino a includere cinquanta Stati.

Se Spinelli fosse tra noi, di fronte alla decisione dei governi di abbandonare la Costituzione europea e di ritornare al metodo dei trattati internazionali (come mostrano non solo il Trattato di Lisbona, ma anche, i trattati che regolano il Fiscal Compact e il Meccanismo Europeo di Stabilità) direbbe: "Non importa, andiamo avanti". Sono queste le parole che, secondo Max Weber – mi riferisco alla famosa conferenza sulla politica come professione – esprimono la fermezza del leader politico di fronte al naufragio delle sue speranze. Secondo Spinelli, la forza dell'unificazione europea stava nella sua "capacità di risorgere dalle sue sconfitte", come ha scritto nelle memorie. Possiamo quindi immaginare che oggi Spinelli, di fronte alla contraddizione di una moneta unica senza politiche fiscali e di bilancio europee e all'incapacità dell'Europa di parlare con una sola voce, chiederebbe la convocazione di una Convenzione costituente. Questo è l'insegnamento che si può trarre dalla storia: che la caduta della Comunità Europea di Difesa nel 1954 fornì le premesse per isti-

tuire la Comunità Economica Europea, che il rifiuto del Trattato di Unione e la sua sostituzione con l'Atto Unico Europeo nel 1985 crearono le condizioni per l'Unione monetaria. Così il Trattato di Lisbona, che ha sostituito la Costituzione europea, per quanto inadeguato, rappresenta tuttavia un passo avanti che può generare aspettative e suscitare energie che possono costringere i governi a considerare soluzioni più avanzate per quanto riguarda il governo dell'economia europea, l'unificazione della politica estera e di sicurezza e il voto a maggioranza nelle decisioni relative alla revisione dei trattati.

* * *

I due documenti che qui pubblichiamo sono testi chiave del processo di unificazione europea. Il primo rappresenta il momento fondativo del movimento per l'unità europea, il secondo una svolta fondamentale maturata a seguito dell'elezione diretta del Parlamento europeo. Il confronto tra i due testi permette di apprezzare la continuità dell'impegno politico di Spinelli. Dopo avere affermato nel *Manifesto di Ventotene* che la costruzione della Federazione europea era il problema centrale della nostra epoca e avere constatato, vent'anni dopo, che le Comunità europee rappresentavano l'avvio della realizzazione, in modo parziale e precario, del suo piano, nel *Progetto di Trattato di Unione europea* egli precisò ulteriormente i lineamenti del suo disegno politico e la direzione lungo la quale si sarebbe sviluppato il processo di unificazione europea. Oggi, a trent'anni di distanza dall'approvazione del progetto di Spinelli da parte del Parlamento europeo, possiamo affermare con ammirazione che una gran parte di quel progetto si è realizzata, anche se non si è realizzata integralmente.

Possiamo dunque concludere che l'osservazione del processo di unificazione europea mostra che, lentamente ma progressivamente, i lineamenti delle istituzioni dell'Unione europea tendono a coincidere con il progetto politico di Spinelli. Questo progetto è diventato una realtà visibile e riconoscibile da tutti (nella versione incompiuta dell'Unione europea), ma è destinato a svilupparsi ancora e a sopravvivergli.

Nota editoriale

Nelle pagine seguenti vengono pubblicati “Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto” e “Progetto di Trattato che istituisce l’Unione Europea”.

Il primo documento, noto come “Manifesto di Ventotene”, è tratto dal fascicolo intitolato “Problemi della Federazione Europea”, pubblicato da Eugenio Colorni quando infuriava la guerra e l’Italia era occupata dai nazisti, contrastati dalle brigate partigiane, con una “Prefazione” dello stesso Colorni, datata 22 gennaio 1944, e altri scritti di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, per contribuire alla diffusione e allo sviluppo del pensiero federalista tra le forze politiche che, dopo la sconfitta del nazifascismo, avrebbero assunto la responsabilità della ricostruzione politica, morale e materiale in Italia e in Europa.

Il secondo documento è tratto dal Supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 giugno 1984.

“Il Manifesto di Ventotene” per un’Europa libera e unita

Confinati dal regime fascista sull’Isola di Ventotene, ne percorrevano la Piazza Municipio ragionando sulle cause della guerra che, nel 1941, aveva assunto dimensioni mondiali, pur non essendovi ancora stata l’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America (l’aggressione giapponese a Pearl Harbor avvenne il 7 dicembre dello stesso 1941).

Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, un socialista, un liberale e un ex comunista, approfondirono le cause che, dall’inizio del secolo, avevano provocato due guerre mondiali, e, anche a seguito delle letture di articoli di Luigi Einaudi e di testi di federalisti inglesi, conclusero che la sovranità assoluta degli Stati nazionali è il fondamento di un (dis)ordine internazionale basato sulla “legge del più forte”.

Le aggressioni coloniali e quelle effettuate in Europa da alcuni Stati che avevano affermato il proprio inaccettabile “diritto” a uno “spazio vitale”, invadendo, con la prepotenza delle armi, altri Stati, evidenziavano l'impossibilità di dirimere le controversie internazionali in base al diritto vigente che non prevedeva la limitazione della sovranità assoluta degli Stati nazionali.

Anche riferendosi all'esperienza della Federazione degli Stati Uniti d'America, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli affermarono, per l'Europa, l'esigenza politica e istituzionale di un ordinamento federale fra gli Stati che lo volessero, al fine di evitare periodici conflitti bellici e concorrere a un ordinamento internazionale capace di organizzare e rendere duratura la pace.

In conseguenza di quei ragionamenti, nacque “Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto”, scritto, nell'estate 1941 in Ventotene. Eugenio Colorni nel 1944 ne curò la redazione in tre capitoli: il primo (“La crisi della civiltà moderna”) e il secondo (“Compiti del dopoguerra. L'unità europea”) interamente elaborati da Spinelli, come anche la seconda parte del terzo (“Compiti del dopoguerra. La riforma della società”), mentre la prima parte di quest'ultimo è stata definita da Rossi.

Il “progetto”, denominato Manifesto di Ventotene, fu diffuso negli ambienti antifascisti da Ada Rossi, moglie di Ernesto, da Ursula Hirschmann, moglie di Colorni (dopo la morte di questi, colpito dal piombo fascista il 28 maggio 1944, diverrà moglie di Altiero Spinelli) e da Fiorella e Gigliola Spinelli, sorelle di Altiero.

Per l'Unione Europea. Progetto di Trattato.

Le prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale e diretto si svolsero il 7-10 giugno 1979 e segnarono una importante tappa verso un assetto istituzionale democratico sopranazionale dell'Europa dei nove Stati che ne facevano parte.

Dopo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (istituita con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, primo Presi-

dente Jean Monnet, giunta a scadenza nel 2002) e dopo i Trattati di Roma (25 marzo 1957) che istituirono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea per l'Energia Atomica (quest'ultima osteggiata nella prima metà degli anni sessanta dal Generale Charles de Gaulle, Presidente della Quinta Repubblica Francese, che non volle rinunciare alla fragile grandeur della Francia fondata sulla force de frappe atomica), il Parlamento Europeo, eletto dai cittadini europei anche in conseguenza di tenaci battaglie politiche delle organizzazioni federaliste e dei poteri regionali e locali europei, fu l'organo istituzionale ove si svilupparono iniziative per il superamento dell'assetto intergovernativo della Comunità Europea (in particolare per un bilancio europeo autonomo dai contributi degli Stati nazionali e per il "Progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea").

Altiero Spinelli svolse un ruolo determinante nel Parlamento Europeo, trascinando la maggioranza delle forze politiche, anche attraverso la costituzione di un centro di elaborazione di proposte politiche (il "club del coccodrillo"), all'approvazione (14 settembre 1983) di un documento subito tradotto nel "Progetto di Trattato", anch'esso approvato a larga maggioranza (237 voti a favore, 31 contrari e 43 astensioni) dal Parlamento medesimo il 14 febbraio 1984.

Il "Progetto" venne osteggiato da alcuni Governi europei. Tuttavia, dopo il summit dei Capi di Stato e di Governo della Comunità Europea svoltosi a Milano il 28-29 giugno 1985, l'Atto Unico (Lussemburgo-Aja, 17-28 febbraio 1986), definito da Altiero Spinelli un "topolino partorito dalla montagna", portò al Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) che istituì l'Unione Europea.

Altiero Spinelli morì il 23 maggio 1986. Non ebbe la possibilità di apprezzare quanto avvenuto sotto la spinta della sua azione riformatrice e di contribuire al superamento delle contraddizioni e insufficienze che caratterizzano i Trattati di Maastricht, di Amsterdam (2 ottobre 1997), di Nizza (26 febbraio 2001) e di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009). Quest'ultimo contiene alcuni articoli ai quali riferirsi per azioni di citta-

dini e di Governi volte a superare gli indugi, le reticenze e la mancanza di volontà politica del Consiglio Europeo e della Commissione, in direzione di una Unione Europea con caratteristiche soprannazionali.

Il “Progetto di Trattato che istituisce l’Unione Europea” costituisce, ancora, un riferimento utile per spronare il Parlamento Europeo a svolgere il ruolo costituente per un assetto federale dell’Unione Europea che possa concorrere strutturalmente al superamento dell’attuale crisi, politica e istituzionale prima che economica e sociale. (g.p.)

A. S. e E. R.

P R O B L E M I
DELLA
F E D E R A Z I O N E
E U R O P E A

EDIZIONI DEL MOVIMENTO ITALIANO
PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Di questo volume sono state tirate
a parte 500 copie, numerate
da 1 a 500

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA

PREFAZIONE

I presenti scritti sono stati concepiti e redatti nell'isola di Ventotene, negli anni 1941 e 1942. In quell'ambiente d'eccezione, fra le maglie di una rigidissima disciplina, attraverso un'informazione che con mille accorgimenti si cercava di rendere il più possibile completa, nella tristezza dell'inerzia forzata e nell'ansia della prossima liberazione, andava maturando in alcune menti un processo di ripensamento di tutti i problemi che avevano costituito il motivo stesso dell'azione compiuta e dell'atteggiamento preso nella lotta.

La lontananza dalla vita politica concreta permetteva uno sguardo più distaccato, e consigliava di rivedere le posizioni tradizionali, ricercando i motivi degli insuccessi passati non tanto in errori tecnici di tattica parlamentare o rivoluzionaria, od in una generica « immaturità » della situazione, quanto in insufficienze dell'impostazione generale, e nell'aver impegnato la lotta lungo le consuete linee di frattura, con troppo scarsa attenzione al nuovo che veniva modificando la realtà.

Preparandosi a combattere con efficienza la grande battaglia che si profilava per il prossimo avvenire, si sentiva il bisogno non semplicemente di correggere gli errori del passato, ma di rinunciare i termini dei problemi politici con mente sgombra da preconcetti dottrinari o da miti di partito.

Fu così che si fece strada, nella mente di alcuni, l'idea centrale che la contraddizione essenziale, responsabile delle crisi, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti che travagliano la nostra società, è l'esistenza di stati sovrani, geo-

graficamente, economicamente, militarmente individuati, consideranti gli altri stati come concorrenti e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione di perpetuum bellum omnium contra omnes.

I motivi per cui questa idea, di per sè non nuova, assumeva un aspetto di novità nelle condizioni e nell'occasione in cui veniva pensata, sono vari:

1) Anzitutto, la soluzione internazionalista, che figura nel programma di tutti i partiti politici progressisti, viene da essi considerata, in un certo senso, come una conseguenza necessaria e quasi automatica del raggiungimento dei fini che ciascuno di essi si propone. I democratici ritengono che l'instaurazione, nell'ambito di ciascun paese, del regime da essi propugnato, condurrebbe sicuramente alla formazione di quella coscienza unitaria che, superando le frontiere nel campo culturale e morale, costituirebbe la premessa che essi ritengono indispensabile ad una libera unione di popoli anche nel campo politico ed economico. E i socialisti, dal canto loro, pensano che l'instaurazione di regimi di dittatura del proletariato nei vari stati, condurrebbe di per sè ad uno stato internazionale collettivista.

Ora, una analisi del concetto moderno di Stato e dell'insieme di interessi e di sentimenti che ad esso sono legati, mostra chiaramente che, benchè le analogie di regime interno possano facilitare i rapporti di amicizia e di collaborazione fra stato e stato, non è affatto detto che portino automaticamente e neppure progressivamente alla unificazione, finchè esistano interessi e sentimenti collettivi legati al mantenimento di una unità chiusa all'interno delle frontiere. Sappiamo per esperienza che sentimenti sciovinistici ed interessi protezionistici possono facilmente condurre all'urto e alla concorrenza anche tra due democrazie; e non è detto che uno stato socialista ricco debba necessariamente accettare di mettere in comune le proprie risorse con un altro stato socialista molto più povero, per il solo fatto che in esso vige un regime interno analogo al proprio.

L'abolizione delle frontiere politiche ed economiche fra stato e stato non discende dunque necessariamente dall'instaurazione contemporanea di un dato regime interno in ciascuno stato; ma è un problema a sè stante, che va aggredito

con mezzi propri e ad esso attagliantisi. Non si può essere socialisti, è vero, senza essere insieme internazionalisti; ma ciò per un legame ideologico, più che per una necessità politica ed economica; e dalla vittoria socialista nei singoli stati non discende necessariamente lo stato internazionale.

2) *Ciò che spingeva inoltre ad accentuare in modo autonomo la tesi federalista, era il fatto che i partiti politici esistenti, legati ad un passato di lotte combattute nell'ambito di ciascuna nazione, sono avvezzi, per consuetudine e per tradizione, a porsi tutti i problemi partendo dal tacito presupposto dell'esistenza dello Stato nazionale, ed a considerare i problemi dell'ordinamento internazionale come questioni di « politica estera », da risolversi mediante azioni diplomatiche e accordi fra i vari governi. Questo atteggiamento è in parte causa, in parte conseguenza di quello prima accennato, secondo cui, una volta afferrate le redini di comando nel proprio paese, l'accordo e l'unione con regimi affini in altri paesi è cosa che viene da sè, senza bisogno di dar luogo ad una lotta politica a ciò espressamente dedicata.*

Negli autori dei presenti scritti si era invece radicata la convinzione che chi voglia proporsi il problema dell'ordinamento internazionale come quello centrale dell'attuale epoca storica, e consideri la soluzione di esso come la premessa necessaria per la soluzione di tutti i problemi istituzionali, economici, sociali che si impongono alla nostra società, debba di necessità considerare da questo punto di vista tutte le questioni riguardanti i contrasti politici interni e l'atteggiamento di ciascun partito, anche riguardo alla tattica e alla strategia nella lotta quotidiana. Tutti i problemi, da quello delle libertà costituzionali a quello della lotta di classe, da quello della pianificazione a quello della presa del potere e dell'uso di esso, ricevono una nuova luce se vengono posti partendo dalla premessa che la prima mèta da raggiungere è quella di un ordinamento unitario nel campo internazionale. La stessa manovra politica, l'appoggiarsi all'una od all'altra delle forze in giuoco, l'accentuare l'una o l'altra parola d'ordine, assume aspetti ben diversi, a seconda che si consideri come scopo essenziale la presa del potere e l'attuazione di determinate riforme nell'ambito di ciascun singolo Stato, oppure la creazione delle premesse economiche, poli-

tiche, morali per la instaurazione di un ordinamento federale che abbracci tutto il continente.

3) Un altro motivo ancora — e forse il più importante — era costituito dal fatto che l'ideale di una federazione europea, preludio di una federazione mondiale, mentre poteva apparire lontana utopia ancora qualche anno fa, si presenta oggi, alla fine di questa guerra, come una mèta raggiungibile e quasi a portata di mano. Nel totale rimescolamento di popoli che questo conflitto ha provocato in tutti i paesi soggetti all'occupazione tedesca, nella necessità di ricostruire su basi nuove una economia quasi totalmente distrutta, e di rimettere sul tappeto tutti i problemi riguardanti i confini politici, le barriere doganali, le minoranze etniche ecc.; nel carattere stesso di questa guerra, in cui l'elemento nazionale è stato così spesso sopravanzato dall'elemento ideologico, in cui si sono visti piccoli e medi stati rinunciare a gran parte della loro sovranità a favore degli stati più forti, e in cui da parte degli stessi fascisti il concetto di « spazio vitale » si è sostituito a quello di « indipendenza nazionale »; in tutti questi elementi sono da ravvisare dei dati che rendono attuale come non mai, in questo dopoguerra, il problema dell'ordinamento federale dell'Europa.

Forze provenienti da tutte le classi sociali, per motivi sia economici sia ideali, possono essere interessate ad esso. Ad esso ci si potrà avvicinare per via di trattative diplomatiche e per via di agitazione popolare; promuovendo fra le classi colte lo studio dei problemi ad esso attinenti, e provocando stati di fatto rivoluzionari, avvenuti i quali non sia più possibile tornare indietro; influendo sulle sfere dirigenti degli stati vincitori, ed agitando negli stati vinti la parola che solo in una Europa libera e unita essi possono trovare la loro salvezza ed evitare le disastrose conseguenze della sconfitta.

Appunto per questo è sorto il nostro Movimento. E' la preminenza, l'anteriorità di questo problema rispetto a tutti quelli che si impongono nell'epoca in cui ci stiamo inoltrando; è la sicurezza che, se lasceremo risolidificare la situazione nei vecchi stampi nazionalistici, l'occasione sarà persa per sempre, e nessuna pace e benessere duraturo ne potrà avere

il nostro continente; è tutto questo che ci ha spinto a creare un'organizzazione autonoma, allo scopo di propugnare l'idea della Federazione Europea come mèta realizzabile nel prossimo dopoguerra.

Non ci nascondiamo le difficoltà della cosa, e la potenza delle forze che opereranno nel senso contrario; ma è la prima volta, crediamo, che questo problema si pone sul tappeto della lotta politica, non come un lontano ideale, ma come una impellente, tragica necessità.

Il nostro Movimento, che vive oramai da circa due anni della difficile vita clandestina sotto l'oppressione fascista e nazista; i cui aderenti provengono dalle file dei militanti dell'antifascismo e sono tutti in linea nella lotta armata per la libertà; che ha già pagato il suo duro contributo di carcere per la causa comune; il nostro Movimento non è e non vuol essere un partito politico. Così come si è venuto sempre più nettamente caratterizzando, esso vuole operare sui vari partiti politici e nell'interno di essi, non solo affinché l'istanza internazionalista venga accentuata, ma anche e principalmente affinché tutti i problemi della sua vita politica vengano impostati partendo da questo nuovo angolo visuale, a cui finora sono stati così poco avvezzi.

Non siamo un partito politico perché, pur promuovendo attivamente ogni studio riguardante l'assetto istituzionale, economico, sociale della Federazione Europea, e pur prendendo parte attiva alla lotta per la sua realizzazione e preoccupandoci di scoprire quali forze potranno agire in favore di essa nella futura congiuntura politica, non vogliamo pronunciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o minor decentramento amministrativo ecc. ecc., che dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel seno del nostro movimento questi problemi vengano ampiamente e liberamente discussi, e che tutte le tendenze politiche, da quella comunista a quella liberale, siano presso di noi rappresentate. Di fatto, i nostri aderenti militano quasi tutti in qualcuno dei partiti politici progressivi: tutti si accordano nel propugnare quelli che sono i principii basilari di una libera Federazione Europea, non basata su egemonie di sorta, nè su ordinamenti totalitari, e dotata di

quella solidità strutturale che non la riduca ad una semplice Società delle Nazioni.

Tali principii si possono riassumere nei seguenti punti: esercito unico federale, unità monetaria, abolizione delle barriere doganali e delle limitazioni all'emigrazione tra gli stati appartenenti alla Federazione, rappresentanza diretta dei cittadini ai consessi federali, politica estera unica.

In questi due anni di vita, il nostro Movimento si è largamente diffuso fra i gruppi ed i partiti politici antifascisti. Alcuni di essi ci hanno espresso pubblicamente la loro adesione e la loro simpatia. Altri ci hanno chiamato a collaborare alle loro formulazioni programmatiche. Non è forse presuntuoso dire che è in parte merito nostro, se i problemi della Federazione Europea vengono così spesso trattati nella stampa clandestina italiana. Il nostro giornale, L'Unità Europea, segue con attenzione gli avvenimenti della politica interna ed internazionale, prendendo posizione di fronte ad essi con assoluta indipendenza di giudizio.

I presenti scritti, frutto dell'elaborazione di idee che ha dato luogo alla nascita del nostro Movimento, non rappresentano però che l'opinione dei loro autori, e non costituiscono affatto una presa di posizione del Movimento stesso. Vogliono solo essere una proposizione di temi di discussione a coloro che vogliono ripensare tutti i problemi della vita politica internazionale tenendo conto delle più recenti esperienze ideologiche e politiche, dei risultati più aggiornati della scienza economica, delle più sensate e ragionevoli prospettive per l'avvenire.

Saranno presto seguiti da altri studi. Il nostro augurio è che possano suscitare fermento di idee; e che, nella presente atmosfera arroventata dall'impellente necessità dell'azione, portino un contributo di chiarificazione che renda l'azione sempre più decisa, cosciente e responsabile.

IL MOVIMENTO ITALIANO
PER LA FEDERAZIONE EUROPEA

Roma, 22 Gennaio 1944.

PER UN'EUROPA LIBERA E UNITA

Progetto d'un manifesto

I. — LA CRISI DELLA CIVILTÀ MODERNA.

La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero.

1°) Si è affermato l'eguale diritto a tutte le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, individuato dalle sue caratteristiche etniche, geografiche, linguistiche e storiche, doveva trovare nell'organismo statale creato per proprio conto, secondo la sua particolare concezione della vita politica, lo strumento per soddisfare nel modo migliore i suoi bisogni, indipendentemente da ogni intervento estraneo. L'ideologia dell'indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri dominatori; ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci; ha fatto estendere entro il territorio di ciascun nuovo Stato alle popolazioni più arretrate le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi dell'imperialismo capitalista, che la nostra generazione ha

visto ingigantire, sino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali.

La nazione non è ora più considerata come lo storico prodotto della convivenza di uomini che pervenuti grazie ad un lungo processo ad una maggiore unità di costumi e di aspirazioni, trovano nel loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società umana; è invece divenuta un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possano risentirne. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, poichè ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo « spazio vitale » territori sempre più vasti, che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza, senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquetarsi che nella egemonia dello stato più forte su tutti gli altri asserviti.

In conseguenza di ciò, lo stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi tenuti a servizio, con tutte le facoltà per renderne massima l'efficienza bellica. Anche nei periodi di pace, considerati come soste per la preparazione alle inevitabili guerre successive, la volontà dei ceti militari predomina ormai in molti paesi su quella dei ceti civili, rendendo sempre più difficile il funzionamento di ordinamenti politici liberi: la scuola, la scienza, la produzione, l'organismo amministrativo sono principalmente diretti ad aumentare il potenziale bellico; le madri vengono considerate come fattrici di soldati, ed in conseguenza premiate con gli stessi criteri con le quali alle mostre si premiano le bestie prolifiche; i bambini vengono educati fin dalla più tenera età al mestiere delle armi e all'odio verso gli stranieri, le libertà individuali si riducono a nulla, dal momento che tutti sono militarizzati e continuamente chiamati a prestare servizio militare; le guerre a ripetizione costringono ad abbandonare la famiglia, l'impiego, gli averi, ed a sacrificare la vita stessa per obbiettivi di cui nessuno capisce veramente il valore; in poche giornate vengono distrutti i risultati di decenni di sforzi compiuti per aumentare il benessere collettivo.

Gli stati totalitari sono quelli che hanno realizzato nel modo più coerente l'unificazione di tutte le forze, attuando il massimo di accentramento e di autarchia, e si sono perciò dimostrati gli organismi più adatti all'odierno ambiente internazionale. Basta che una nazione faccia un passo in avanti verso un più accentuato totalitarismo, perchè sia seguita dalle altre trascinate nello stesso solco dalla volontà di sopravvivere.

2°) Si è affermato l'eguale diritto di tutti i cittadini alla formazione della volontà dello Stato. Questa doveva così risultare la sintesi delle mutevoli esigenze economiche e ideologiche di tutte le categorie sociali liberamente espresse. Tale organizzazione politica ha permesso di correggere o almeno di attenuare molte delle più stridenti ingiustizie ereditarie dei regimi passati. Ma la libertà di stampa e di associazione, e la progressiva estensione del suffragio, rendevano sempre più difficile la difesa dei vecchi privilegi, mantenendo il sistema rappresentativo.

I nullatenenti a poco a poco imparavano a servirsi di questi strumenti per dare l'assalto ai diritti acquisiti dalle classi abbienti; le imposte sociali sui redditi non guadagnati e sulle successioni, le aliquote progressive sulle maggiori fortune, la esenzione dei redditi minimi e dei beni di prima necessità, la gratuità della scuola pubblica, l'aumento delle spese di assistenza e di previdenza sociale, le riforme agrarie, il controllo delle fabbriche, minacciavano i ceti privilegiati nelle loro più fortificate cittadelle.

Anche i ceti privilegiati che avevano consentito all'uguaglianza dei diritti politici, non potevano ammettere che le classi diseredate se ne valessero per cercare di realizzare quell'uguaglianza di fatto che avrebbe dato a tali diritti un contenuto concreto di effettiva libertà. Quando, dopo la fine della prima guerra mondiale, la minaccia divenne troppo grave, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente ed appoggiassero l'instaurazione delle dittature, che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari.

D'altra parte la formazione di giganteschi complessi industriali e bancari e di sindacati riuniti sotto un'unica direzione interi eserciti di lavoratori, sindacati e complessi che premevano sul governo per ottenere la politica più ri-

spondente ai loro particolari interessi, minacciava di risolvere lo stato stesso in tante baronie economiche in acerba lotta fra loro. Gli ordinamenti democratico liberali, divenendo lo strumento di cui questi gruppi si servivano per meglio sfruttare l'intera collettività, perdevano sempre più il loro prestigio, e così si diffondeva la convinzione che solamente lo stato totalitario, abolendo le libertà popolari, potesse in qualche modo risolvere i conflitti di interessi che le istituzioni politiche esistenti non riuscivano più a contenere.

Di fatto, poi, i regimi totalitari hanno consolidato in complesso la posizione delle varie categorie sociali nei punti volta a volta raggiunti, ed hanno precluso col controllo poliziesco di tutta la vita dei cittadini e con la violenta eliminazione di tutti i dissenzienti, ogni possibilità legale di ulteriore correzione dello stato di cose vigenti. Si è così assicurata l'esistenza del ceto assolutamente parassitario dei proprietari terrieri assenteisti e dei redditieri che contribuiscono alla produzione sociale solo nel tagliare le cedole dei loro titoli; dei ceti monopolistici e delle società a catena che sfruttano i consumatori, e fanno volatilizzare i denari dei piccoli risparmiatori; dei plutocrati che, nascosti dietro le quinte, tirano i fili degli uomini politici per dirigere tutta la macchina dello stato a proprio esclusivo vantaggio, sotto l'apparenza del perseguimento dei superiori interessi nazionali. Sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, escluse da ogni possibilità di godere i frutti della moderna cultura. E' salvato, nelle sue linee sostanziali, un regime economico in cui le riserve materiali e le forze di lavoro, che dovrebbero essere rivolte a soddisfare i bisogni fondamentali per lo sviluppo delle energie vitali umane, vengono invece indirizzate alla soddisfazione dei desideri più futili di coloro che sono in grado di pagare i prezzi più alti; un regime economico in cui, col diritto di successione, la potenza del denaro si perpetua nello stesso ceto, trasformandosi in un privilegio senza alcuna corrispondenza al valore sociale dei servizi effettivamente prestati, e il campo delle possibilità proletarie resta così ridotto, che per vivere i lavoratori sono spesso costretti a lasciarsi sfruttare da chi offra loro una qualsiasi possibilità di impiego.

Per tenere immobilizzate e sottomesse le classi operaie, i sindacati sono stati trasformati, da liberi organismi di lotta, diretti da individui che godevano la fiducia degli associati, in organi di sorveglianza poliziesca, sotto la direzione di impiegati scelti dal gruppo governante e verso esso solo responsabili. Se qualche correzione viene fatta a un tale regime economico, è sempre solo dettata dalle esigenze del militarismo, che hanno confluuto con le reazionarie aspirazioni dei ceti privilegiati nel far sorgere e consolidare gli stati totalitari.

3°) Contro il dogmatismo autoritario, si è affermato il valore permanente dello spirito critico. Tutto quello che veniva asserito, doveva dare ragione di sè o scomparire. Alla metodicità di questo spregiudicato atteggiamento, sono dovute le maggiori conquiste della nostra società in ogni campo. Ma questa libertà spirituale non ha resistito alla crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Nuovi dogmi da accettare per fede, o da accettare ipocritamente, si stanno accampano da padroni in tutte le scienze.

Quantunque nessuno sappia che cosa sia una razza, e le più elementari nozioni storiche ne facciano risultare l'assurdità, si esige dai fisiologi di credere, dimostrare e convincere che si appartiene ad una razza eletta, solo perchè l'imperialismo ha bisogno di questo mito per esaltare nelle masse l'odio e l'orgoglio. I più evidenti concetti della scienza economica debbono essere considerati anatemi per presentare la politica autarchica, gli scambi bilanciati e gli altri ferri vecchi del mercantilismo, come straordinarie scoperte dei nostri tempi. A causa della interdipendenza economica di tutte le parti del mondo, spazio vitale per ogni popolo che voglia conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna è tutto il globo; ma si è creata la pseudo scienza della geopolitica, che vuol dimostrare la consistenza della teoria degli spazi vitali, per dar veste teorica alla volontà di sopraffazione dell'imperialismo.

La storia viene falsificata nei suoi dati essenziali, nell'interesse della classe governante. Le biblioteche e le librerie vengono purificate di tutte le opere non considerate ortodosse. Le tenebre dell'oscurantismo di nuovo minacciano di soffocare lo spirito umano. La stessa etica sociale della li-

bertà e dell'eguaglianza è scalzata. Gli uomini non sono più considerati cittadini liberi, che si valgono dello stato per meglio raggiungere i loro fini collettivi. Sono servitori dello stato, che stabilisce quali debbano essere i loro fini, e come volontà dello stato viene senz'altro assunta la volontà di coloro che detengono il potere. Gli uomini non sono più soggetti di diritto, ma, gerarchicamente disposti, sono tenuti ad ubbidire senza discutere alle autorità superiori che culminano in un capo debitamente divinizzato. Il regime delle caste rinasce prepotente dalle sue stesse ceneri.

Questa reazionaria civiltà totalitaria, dopo aver trionfato in una serie di paesi, ha infine trovato nella Germania nazista la potenza che si è ritenuta capace di trarne le ultime conseguenze. Dopo una meticolosa preparazione, approfittando con audacia e senza scrupoli delle rivalità, degli egoismi, della stupidità altrui, trascinando al suo seguito altri stati vassalli europei — primo fra i quali l'Italia — alleandosi col Giappone, che persegue fini identici in Asia, essa si è lanciata nell'opera di sopraffazione. La sua vittoria significherebbe il definitivo consolidamento del totalitarismo nel mondo. Tutte le sue caratteristiche sarebbero esasperate al massimo, e le forze progressive sarebbero condannate per lungo tempo ad una semplice opposizione negativa.

La tradizionale arroganza ed intransigenza dei ceti militari tedeschi può già darci un'idea di quel che sarebbe il carattere del loro dominio, dopo una guerra vittoriosa. I tedeschi, vittoriosi, potrebbero anche permettersi una lustra di generosità verso gli altri popoli europei, rispettare formalmente i loro territori e le loro istituzioni politiche, per governare così soddisfacendo lo stupido sentimento patriottico che guarda ai colori dei pali di confine ed alla nazionalità degli uomini politici che si presentano alla ribalta, invece che al rapporto delle forze ed al contenuto effettivo degli organismi dello stato. Comunque camuffata, la realtà sarebbe sempre la stessa: una rinnovata divisione dell'umanità in Spartiati ed Iloti.

Anche una soluzione di compromesso tra le parti in lotta, significherebbe un ulteriore passo innanzi del totalitarismo, poichè tutti i paesi che fossero sfuggiti alla stretta della

Germania, sarebbero costretti ad adottare le sue stesse forme di organizzazione politica, per prepararsi adeguatamente alla ripresa della guerra.

Ma la Germania hitleriana, se ha potuto abbattere ad uno ad uno gli stati minori, con la sua azione ha costretto forze sempre più potenti a scendere in lizza. La coraggiosa combattività della Gran Bretagna, anche nel momento più critico in cui era rimasta sola a tener testa al nemico, ha fatto sì che i tedeschi sieno andati a cozzare contro la strenua resistenza dell'esercito sovietico e ha dato tempo all'America di avviare la mobilitazione delle sue sterminate risorse produttive. E questa lotta contro l'imperialismo tedesco si è strettamente connessa con quella che il popolo cinese va conducendo contro l'imperialismo giapponese.

Immense masse di uomini e di ricchezze sono già schierate contro le potenze totalitarie; le forze di queste potenze hanno raggiunto il loro culmine, e non possono ormai che consumarsi progressivamente. Quelle avverse hanno invece già superato il momento della massima depressione, e sono in ascesa.

La guerra degli alleati risveglia ogni giorno di più la volontà di liberazione, anche nei paesi che avevano soggiaciuto alla violenza ed erano stati smarriti per il colpo ricevuto; e persino risveglia tale volontà negli stessi popoli delle potenze dell'Asse, i quali si accorgono di essere trascinati in una situazione disperata, solo per soddisfare la brama di dominio dei loro padroni.

Il lento processo, grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente dal nuovo regime, vi si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo, è arrestato; si è invece iniziato il processo contrario. In questa immensa ordata che lentamente si solleva, si ritrovano tutte le forze progressive, le parti più illuminate delle classi lavoratrici che non si sono lasciate distogliere dal terrore e dalle lusinghe nella loro aspirazione ad una superiore forma di vita; gli elementi più consapevoli dei ceti intellettuali, offesi dalla degradazione cui è sottoposta l'intelligenza; imprenditori che, sentendosi capaci di nuove iniziative, vorrebbero liberarsi dalle bardature burocratiche e dalle autarchie nazionali, che impacciano ogni loro

movimento; tutti coloro infine che, per un senso innato di dignità, non sanno piegar la spina dorsale nell'umiliazione della servitù.

A tutte queste forze è oggi affidata la salvezza della nostra civiltà.

II. — COMPITI DEL DOPO GUERRA - L'UNITÀ EUROPEA.

La sconfitta della Germania non porterebbe però automaticamente al riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà.

Nel breve intenso periodo di crisi generale (in cui gli stati giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari attenderanno ansiose le parole nuove e saranno materia fusa, ardente, suscettibile di essere colata in forme nuove, capaci di accogliere la guida di uomini seriamente internazionalisti), i ceti che più erano privilegiati nei vecchi sistemi nazionali, cercheranno subdolamente o con la violenza di smorzare l'ondata dei sentimenti e delle passioni internazionaliste, e si daranno ostentatamente a ricostituire i vecchi organismi statali. Ed è probabile che i dirigenti inglesi, magari d'accordo con quelli americani, tentino di spingere le cose in questo senso, per riprendere la politica dell'equilibrio dei poteri, nell'apparente immediato interesse dei loro imperi.

Le forze conservatrici, cioè: i dirigenti delle istituzioni fondamentali degli stati nazionali; i quadri superiori delle forze armate, culminanti, là dove ora esistono, nelle monarchie; quei gruppi del capitalismo monopolista che hanno legato le sorti dei loro profitti a quelle degli stati; i grandi proprietari fondiari e le alte gerarchie ecclesiastiche che solo da una stabile società conservatrice possono vedere assicurate le loro entrate parassitarie; ed al loro seguito tutto l'innumerabile stuolo di coloro che da essi dipendono o che anche sono solo abbagliati dalla loro tradizionale potenza; tutte queste forze reazionarie già fin da oggi sentono che l'edificio scricchiola, e cercano di salvarsi. Il crollo le priverebbe di colpo di tutte le garanzie che hanno avuto finora, e le esporrebbe all'assalto delle forze progressiste.

La situazione rivoluzionaria: vecchie e nuove correnti.

La caduta dei regimi totalitari significherà sentimentalmente per interi popoli l'avvento della « libertà »; sarà scomparso ogni freno, ed automaticamente regneranno amplissime libertà di parola e di associazione. Sarà il trionfo delle tendenze democratiche. Esse hanno innumerevoli sfumature, che vanno da un liberalismo molto conservatore fino al socialismo e all'anarchia. Credono nella « generazione spontanea » degli avvenimenti e delle istituzioni, nella bontà assoluta degli impulsi che vengono dal basso. Non vogliono forzare la mano alla « storia », al « popolo », al « proletariato » e come altro chiamano il loro Dio. Auspicano la fine delle dittature, immaginandola come la restituzione al popolo degli imprescrittibili diritti di autodeterminazione. Il coronamento dei loro sogni è un'assemblea costituente, eletta col più esteso suffragio e col più scrupoloso rispetto del diritto degli elettori, la quale decida che costituzione debba darsi. Se il popolo è immaturo, se ne darà una cattiva; ma correggerla si potrà solo mediante una costante opera di convinzione.

I democratici non rifuggono per principio dalla violenza; ma la vogliono adoperare solo quando la maggioranza sia convinta della sua indispensabilità, cioè propriamente quando non è più altro che un pressochè superfluo puntino da mettere sull'« i », sono perciò dirigenti adatti solo nelle epoche di ordinaria amministrazione, in cui un popolo è nel suo complesso convinto della bontà delle istituzioni fondamentali, che debbono essere solo ritoccate in aspetti relativamente secondari. Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente. La pietosa impotenza dei democratici nella rivoluzione russa, tedesca, spagnola, sono tre dei più recenti esempi. In tali situazioni, caduto il vecchio apparato statale, colle sue leggi e la sua amministrazione, pullulano immediatamente, con sembianze di vecchia legalità, o sprezzandola, una quantità di assemblee e rappresentanze popolari in cui convergono e si agitano tutte le forze sociali progressiste. Il popolo ha sì alcuni fondamentali bisogni da soddisfare, ma non sa con preci-

sione cosa volere e cosa fare. Mille campane suonano alle sue orecchie. Con i suoi milioni di teste non riesce ad orientarsi, e si disgrega in una quantità di tendenze in lotta fra loro.

Nel momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarriti, non avendo dietro di sé uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni. Pensano che loro dovere sia di formare quel consenso, e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che guidino sapendo dove arrivare. Perdonano le occasioni favorevoli al consolidamento del nuovo regime, cercando di far funzionare subito organi che presuppongono una lunga preparazione, e sono adatti ai periodi di relativa tranquillità; danno ai loro avversari armi di cui quelli poi si valgono per rovesciarli; rappresentano insomma, nelle loro mille tendenze, non già la volontà di rinnovamento, ma le confuse velleità regnanti in tutte le menti, che, paralizzandosi a vicenda preparano il terreno propizio allo sviluppo della reazione. La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria.

Man mano che i democratici logorassero nelle loro logomachie la loro prima popolarità di assertori della libertà, mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilmente ricostituendo le istituzioni politiche pre-totalitarie, e la lotta tornerebbe a svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi.

Il principio secondo il quale la lotta di classe è il termine cui van ridotti tutti i problemi politici, ha costituito la direttiva fondamentale specialmente degli operai delle fabbriche, ed ha giovato a dare consistenza alla loro politica, finché non erano in questione le istituzioni fondamentali; ma si converte in uno strumento di isolamento del proletariato, quando si imponga la necessità di trasformare l'intera organizzazione della società. Gli operai, educati classicamente, non sanno allora vedere che le loro particolari rivendicazioni di classe, o addirittura di categoria, senza curarsi del come connetterli con gli interessi degli altri ceti; oppure aspirano alla unilaterale dittatura della loro classe, per realizzare l'utopistica collettivizzazione di tutti gli stru-

menti materiali di produzione, indicata da una propaganda secolare come il rimedio sovrano di tutti i loro mali. Questa politica non riesce a far presa su nessun altro strato, fuorchè sugli operai, i quali così privano le altre forze progressive del loro sostegno, o le lasciano cadere in balia della reazione che abilmente le organizza per spezzare le reni allo stesso movimento proletario.

Fra le varie tendenze proletarie, seguaci della politica classista e dell'ideale collettivista, i comunisti hanno riconosciuta la difficoltà di ottenere un seguito di forze sufficienti per vincere, e per ciò si sono — a differenza degli altri partiti popolari — trasformati in un movimento rigidamente disciplinato, che sfrutta il mito russo per organizzare gli operai, ma non prende legge da essi e li utilizza nelle più disparate manovre.

Questo atteggiamento rende i comunisti, nelle crisi rivoluzionarie, più efficienti dei democratici; ma, tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie — col predicare che la loro «vera» rivoluzione è ancora da venire — costituiscono, nei momenti decisivi, un elemento settario che indebolisce il tutto. Inoltre, la loro assoluta dipendenza dallo stato russo, che li ha ripetutamente adoperati per il perseguimento della sua politica nazionale, impedisce loro di svolgere alcuna politica con un minimo di continuità. Hanno sempre bisogno di nascondersi dietro un Karoly, un Blum, un Negrin, per andare poi facilmente in rovina insieme con i fantocci democratici adoperati; poichè il potere si consegue e mantiene non semplicemente con la furberia, ma con la capacità di rispondere in modo organico e vitale alla necessità della società moderna.

Se la lotta restasse domani ristretta nel tradizionale campo nazionale, sarebbe molto difficile sfuggire alle vecchie aporie. Gli stati nazionali hanno infatti già così profondamente pianificato le rispettive economie, che la questione centrale diverrebbe ben presto quella di sapere quale gruppo di interessi economici, cioè quale classe dovrebbe detenere le leve di comando del piano. Il fronte delle forze progressiste sarebbe facilmente frantumato nella rissa fra classi e

categorie economiche. Con la maggiore probabilità i reazionari sarebbero coloro che ne trarrebbero profitto.

Un vero movimento rivoluzionario dovrà sorgere da coloro che han saputo criticare le vecchie impostazioni politiche; dovrà saper collaborare con le forze democratiche, con quelle comuniste, e in genere con quanti cooperino alla disgregazione del totalitarismo; ma senza lasciarsi ifretire dalla prassi politica di nessuna di esse.

Le forze reazionarie hanno uomini e quadri abili ed educati al comando, che si batteranno accanitamente per conservare la loro supremazia. Nel grave momento sapranno presentarsi ben camuffati, si proclameranno amanti della libertà, della pace, del benessere generale, delle classi più povere. Già nel passato abbiamo visto come si siano insinuate dietro i movimenti popolari, e li abbiano paralizzati, deviati, convertiti nel preciso contrario. Senza dubbio saranno la forza più pericolosa con cui si dovranno fare i conti.

Il punto sul quale esse cercheranno di far leva sarà la restaurazione dello stato nazionale. Potranno così far presa sul sentimento popolare più diffuso, più offeso dai recenti movimenti, più facilmente adoperabile a scopi reazionari: il sentimento patriottico. In tal modo possono anche sperare di più facilmente confondere le idee degli avversari, dato che per le masse popolari l'unica esperienza politica finora acquisita è quella svolgentesi entro l'ambito nazionale, ed è perciò abbastanza facile convogliare sia esse che i loro capi più miopi sul terreno della ricostruzione degli stati abbattuti dalla bufera.

Se questo scopo venisse raggiunto, la reazione avrebbe vinto. Potrebbero pure questi stati essere in apparenza largamente democratici e socialisti; il ritorno del potere nelle mani dei reazionari sarebbe solo questione di tempo. Risorgerebbero le gelosie nazionali, e ciascuno stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione delle proprie esigenze solo nella forza delle armi. Compito precipuo tornerebbe ad essere a più o meno breve scadenza quello di convertire i popoli in eserciti. I generali tornerebbero a comandare, i monopolisti a profittare delle autarchie, i corpi burocratici a gonfiarsi, i preti a tener docili le masse. Tutte le conquiste del primo momento

si raggrinzirebbero in un nulla, di fronte alla necessità di prepararsi nuovamente alla guerra.

Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che, o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. La dura esperienza degli ultimi decenni ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere, ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale.

Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti, con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni degli altri paesi, nè si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese in Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a niente valendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. E' ormai dimostrata l'inutilità, anzi la dannosità di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni, e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente — tracciato dei confini nelle zone di popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell'interno, questione balcanica, questione irlandese, ecc. — che troverebbe nella Federazione Europea la più semplice soluzione — come l'hanno trovata in passato i

corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte della più vasta unità nazionale avendo perso la loro acredine, col trasformarsi in problemi di rapporti fra le diverse provincie.

D'altra parte, la fine del senso di sicurezza dato dalla inattaccabilità della Gran Bretagna, che consigliava agli inglesi la «splendid isolation», la dissoluzione dell'esercito e della stessa repubblica francese al primo serio urto delle forze tedesche (risultato che è da sperare abbia di molto smorzata la convinzione sciovinista dell'assoluta superiorità gallica) e specialmente la coscienza della gravità del pericolo corso di generale asservimento, sono tutte circostanze che favoriranno la costituzione di un regime federale, che ponga fine all'attuale anarchia. E il fatto che l'Inghilterra abbia ormai accettato il principio dell'indipendenza indiana, e la Francia abbia potenzialmente perduto col riconoscimento della sconfitta tutto il suo impero, rendono più agevole trovare anche una base di accordo per una sistemazione europea nei possedimenti coloniali.

A tutto ciò va aggiunta infine la scomparsa di alcune delle principali dinastie, e la fragilità delle basi che sostengono quelle superstiti. Va tenuto conto infatti che le dinastie, considerando i diversi paesi come proprio tradizionale appannaggio, rappresentavano, con i poderosi interessi di cui erano l'appoggio, un serio ostacolo alla organizzazione razionale degli Stati Uniti d'Europa, i quali non possono poggiare che sulla costituzione repubblicana di tutti i paesi federati. E quando, superando l'orizzonte del vecchio continente, si abbraccino in una visione di insieme tutti i popoli che costituiscono l'umanità, bisogna pur riconoscere che la Federazione Europea è l'unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero globo.

La linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico na-

zionale — e che faranno, sia pure involontariamente, il gioco delle forze reazionarie lasciando solidificare la lava incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo, e risorgere le vecchie assurdit  — e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l'unit  internazionale.

Con la propaganda e con l'azione, cercando di stabilire in tutti i modi accordi e legami fra i singoli movimenti che nei vari paesi si vanno certamente formando, occorre sin d'ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sar  la creazione pi  grandiosa e pi  innovatrice sorta da secoli in Europa; per costituire un saldo stato federale, il quale disponga di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali; spezzi decisamente le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari; abbia gli organi e i mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi l'autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli.

Se ci sar  nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini che comprenderanno ci , la vittoria sar  in breve nelle loro mani, poich  la situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera. Essi avranno di fronte partiti e tendenze gi  tutti squalificati dalla disastrosa esperienza dell'ultimo ventennio. Poich  sar  l'ora di opere nuove, sar  anche l'ora di uomini nuovi: del MOVIMENTO PER L'EUROPA LIBERA ED UNITA.

III. — COMPITI DEL DOPO GUERRA - LA RIFORMA DELLA SOCIET .

Un'Europa libera e unita   premessa necessaria del potenziamento della civilt  moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era far  riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la

disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l'attuazione saranno crollate o crollanti; e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione.

La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita. La bussola di orientamento per i provvedimenti da prendere in tale direzione non può essere però il principio puramente dottrinario secondo il quale la proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve essere in linea di principio abolita e tollerata solo in linea provvisoria, quando non se ne possa proprio fare a meno. La statizzazione generale dell'economia è stata la prima forma utopistica in cui le classi operaie si sono rappresentate la loro liberazione dal giogo capitalista; ma, una volta realizzata in pieno, non porta allo scopo sognato, bensì alla costituzione di un regime in cui tutta la popolazione è asservita alla ristretta classe dei burocrati gestori dell'economia.

Il principio veramente fondamentale del socialismo, e di cui quello della collettivizzazione generale non è stato che una affrettata ed erronea deduzione, è quello secondo il quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma — come avviene per forze naturali — essere da loro sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne sieno vittime. Le gigantesche forze di progresso che scaturiscono dall'interesse individuale, non vanno spente nella morta gora della pratica *routinière* per trovarsi poi di fronte all'insolubile problema di resuscitare lo spirito d'iniziativa con le differenziazioni nei salari, e con gli altri provvedimenti del genere; quelle forze vanno invece esaltate ed estese offrendo loro una maggiore opportunità di sviluppo e di impiego, e contemporaneamente vanno consolidati e perfezionati gli argini che le convogliano verso gli obbiettivi di maggiore vantaggio per tutta la collettività.

La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio. Questa direttiva si inserisce naturalmente nel pro-

cesso di formazione di una vita economica europea liberata dagli incubi del militarismo o del burocratismo nazionale. La soluzione razionale deve prendere il posto di quella irrazionale, anche nella coscienza dei lavoratori. Volendo indicare in modo più particolareggiato il contenuto di questa direttiva, ed avvertendo che la convenienza e le modalità di ogni punto programmatico dovranno essere sempre giudicate in rapporto al presupposto ormai indispensabile dell'unità europea, mettiamo in rilievo i seguenti punti:

a) non si possono più lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un'attività necessariamente monopolistica, sono in condizioni di sfruttare la massa dei consumatori; ad esempio le industrie elettriche, le imprese che si vogliono mantenere in vita per ragioni di interesse collettivo ma che, per reggersi, hanno bisogno di dazi protettivi, sussidi, ordinazioni di favore ecc. (l'esempio più notevole di questo tipo d'industria sono finora in Italia le siderurgiche); e le imprese che per la grandezza dei capitali investiti e il numero degli operai occupati, o per l'importanza del settore che dominano, possono ricattare gli organi dello stato, imponendo la politica per loro più vantaggiosa (Es.: industrie minerarie, grandi istituti bancari, grandi armamenti). E' questo il campo in cui si dovrà procedere senz'altro a nazionalizzazioni su scala vastissima, senza alcun riguardo per i diritti acquisiti.

b) Le caratteristiche che hanno avuto in passato il diritto di proprietà e il diritto di successione, hanno permesso di accumulare nelle mani di pochi privilegiati ricchezze che converrà distribuire durante una crisi rivoluzionaria in senso egualitario, per eliminare i ceti parassitari e per dare ai lavoratori gli strumenti di produzione di cui abbisognano, onde migliorare le condizioni economiche e far loro raggiungere una maggiore indipendenza di vita. Pensiamo cioè ad una riforma agraria che, passando la terra a chi la coltiva, aumenti enormemente il numero dei proprietari, e ad una riforma industriale che estenda la proprietà dei lavoratori nei settori non statizzati, con le gestioni cooperative, l'azionariato operaio ecc.

c) I giovani vanno assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le posizioni di

partenza nella lotta per la vita. In particolare la scuola pubblica dovrà dare le possibilità effettive di proseguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai più ricchi; e dovrà preparare in ogni branca di studi, per l'avviamento ai diversi mestieri e alle diverse attività liberali e scientifiche, un numero di individui corrispondente alla domanda del mercato, in modo che le remunerazioni medie risultino poi press'a poco eguali per tutte le categorie professionali, qualunque possano essere le divergenze fra le remunerazioni nell'interno di ciascuna categoria, a seconda delle diverse capacità individuali.

d) La potenzialità quasi senza limiti della produzione in massa dei generi di prima necessità, con la tecnica moderna, permette ormai di assicurare a tutti, con un costo sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e il vestiario, col minimo di conforto necessario per conservare il senso della dignità umana. La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica, non dovrà, per ciò, manifestarsi con le forme caritative sempre avviliti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro iugulatori.

e) La liberazione delle classi lavoratrici può aver luogo solo realizzando le condizioni accennate nei punti precedenti: non lasciandole ricadere in balia della politica economica dei sindacati monopolistici, che trasportano semplicemente nel campo operaio i metodi sopraffattori caratteristici anzitutto del grande capitale. I lavoratori debbono tornare ad essere liberi di scegliere i fiduciari per trattare collettivamente le condizioni cui intendono prestare la loro opera, e lo stato dovrà dare i mezzi giuridici per garantire l'osservanza dei patti conclusivi; ma tutte le tendenze monopolistiche potranno essere efficacemente combattute, una volta che sieno realizzate quelle trasformazioni sociali.

Questi sono i cambiamenti necessari per creare intorno al nuovo ordine un larghissimo strato di cittadini interessati al suo mantenimento, e per dare alla vita politica una

consolidata impronta di libertà, impregnata di un forte senso di solidarietà sociale. Su queste basi, le libertà politiche potranno veramente avere un contenuto concreto, e non solo formale, per tutti, in quanto la massa dei cittadini avrà una indipendenza ed una conoscenza sufficiente per esercitare un continuo ed efficace controllo sulla classe governante.

Sugli istituti costituzionali sarebbe superfluo soffermarsi, poichè, non potendosi prevedere le condizioni in cui dovranno sorgere ed operare, non faremmo che ripetere quel che tutti già sanno sulla necessità di organi rappresentativi, sulla formazione delle leggi, sull'indipendenza della magistratura che prenderà il posto dell'attuale per l'applicazione imparziale delle leggi emanate, sulla libertà di stampa e di associazione per illuminare l'opinione pubblica e dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare effettivamente alla vita dello stato. Su due sole questioni è necessario precisare meglio le idee, per la loro particolare importanza in questo momento nel nostro paese: sui rapporti dello stato con la chiesa e sul carattere della rappresentanza politica:

a) Il concordato con cui in Italia il Vaticano ha concluso l'alleanza col fascismo andrà senz'altro abolito per affermare il carattere puramente laico dello stato, e per fissare in modo inequivocabile la supremazia dello stato sulla vita civile. Tutte le credenze religiose dovranno essere egualmente rispettate, ma lo stato non dovrà più avere un bilancio dei culti.

b) La baracca di cartapesta che il fascismo ha costituito con l'ordinamento corporativo cadrà in frantumi insieme alle altre parti dello stato totalitario. C'è chi ritiene che da questi rottami si potrà domani trarre il materiale per il nuovo ordine costituzionale. Noi non lo crediamo. Negli stati totalitari, le camere corporative sono la beffa che corona il controllo poliziesco sui lavoratori. Se anche però le camere corporative fossero la sincera espressione delle diverse categorie dei produttori, gli organi di rappresentanza delle diverse categorie professionali non potrebbero mai essere qualificati per trattare questioni di politica generale, e nelle questioni più propriamente econo-

miche diverrebbero organi di sopraffazione delle categorie sindacalmente più potenti. Ai sindacati spetteranno ampie funzioni di collaborazione con gli organi statali incaricati di risolvere i problemi che più direttamente li riguardano, ma è senz'altro da escludere che ad essi vada affidata alcuna funzione legislativa, poichè risulterebbe un'anarchia feudale nella vita economica, concludentesi in un rinnovato dispotismo politico. Molti che si sono lasciati prendere ingenuamente dal mito del corporativismo, potranno e dovranno essere attratti all'opera di rinnovamento; ma occorrerà che si rendano conto di quanto assurda sia la soluzione da loro confusamente sognata. Il corporativismo non può avere vita concreta che nella forma assunta dagli stati totalitari, per irreggimentare i lavoratori sotto funzionari che ne controllino ogni mossa nell'interesse della classe governante.

Il partito rivoluzionario non può essere dilettescamente improvvisato nel momento decisivo, ma deve sin da ora cominciare a formarsi almeno nel suo atteggiamento politico centrale, nei suoi quadri generali e nelle prime direttive d'azione. Esso non deve rappresentare una massa eterogenea di tendenze, riunite solo negativamente e transitoriamente, cioè per il loro passato antifascista e nella semplice attesa della caduta del regime totalitario, pronte a disperdersi ciascuna per la sua strada, una volta raggiunta quella meta. Il partito rivoluzionario sa invece che solo allora comincerà veramente la sua opera; e deve perciò essere costituito da uomini che si trovino d'accordo sui principali problemi del futuro.

Deve penetrare con la sua propaganda metodica ovunque vi sieno degli oppressi dell'attuale regime, e, prendendo come punto di partenza il problema volta a volta sentito come più doloroso dalle singole persone e classi, mostrare come esso si connette con altri problemi, e quale possa esserne la vera soluzione. Ma dalla sfera via via crescente dei suoi simpatizzanti deve attingere e reclutare nell'organizzazione del movimento solo coloro che hanno fatto della rivoluzione europea lo scopo principale della loro vita; che disciplinatamente realizzino giorno per giorno il necessario lavoro, provvedano oculatamente alla sicurezza continua ed efficace di esso, anche nelle situazioni di più dura

illegalità, e costituiscano così la solida rete che dà consistenza alla più labile sfera dei simpatizzanti.

Pur non trascurando nessuna occasione e nessun campo per seminare la sua parola, esso deve rivolgere la sua operosità in primissimo luogo a quegli ambienti che sono più importanti come centro di diffusione di idee e come centro di reclutamento di uomini combattivi; anzitutto verso i due gruppi sociali più sensibili nella situazione odierna, e decisivi in quella di domani; vale a dire la classe operaia e i ceti intellettuali. La prima è quella che meno si è sottomessa alla ferula totalitaria, e che sarà la più pronta a riorganizzare le proprie file. Gli intellettuali, particolarmente i più giovani, sono quelli che si sentono spiritualmente più soffocare e disgustare dal regnante dispotismo. Man mano altri ceti saranno inevitabilmente attratti nel movimento generale.

Qualsiasi movimento che fallisca nel compito di alleanza di queste forze, è condannato alla sterilità; poichè, se movimento di soli intellettuali, sarà privo della forza di massa necessaria per travolgere le resistenze reazionarie, sarà diffidente e diffidato rispetto alla classe operaia; ed anche se animato da sentimenti democratici, proclive a scivolare, di fronte alle difficoltà, sul terreno della mobilitazione di tutte le altre classi contro gli operai, cioè verso una restaurazione fascista. Se poggerà solo sul proletariato, sarà privo di quella chiarezza di pensiero che non può venire che dagli intellettuali, e che è necessaria per ben distinguere i nuovi compiti e le nuove vie: rimarrà prigioniero del vecchio classismo, vedrà nemici da per tutto, e sdrucchiolerà sulla dottrina soluzione comunista.

Durante la crisi rivoluzionaria, spetta a questo movimento organizzare e dirigere le forze progressiste, utilizzando tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi le masse rivoluzionarie, non per emettere plebisciti, ma in attesa di essere guidate. Esso attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell'ancora inesistente volontà popolare, ma dalla coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo

ordine, la prima disciplina sociale alle informi masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato, e intorno ad esso la nuova vera democrazia.

Non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sboccare in un rinnovato dispotismo. Vi sbocca se è venuto modellando un tipo di società servile. Ma se il partito rivoluzionario andrà creando con polso fermo, fin dai primissimi passi, le condizioni per una vita libera, in cui tutti i cittadini possano partecipare veramente alla vita dello stato, la sua evoluzione sarà, anche se attraverso eventuali secondarie crisi politiche, nel senso di una progressiva comprensione ed accettazione da parte di tutti del nuovo ordine, e perciò nel senso di una crescente possibilità di funzionamento, di istituzioni politiche libere.

Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e suscitare nuove energie fra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea, e che perciò raccolgono l'eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprendimento del fine da raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo.

La via da percorrere non è facile, nè sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 9 giugno 1984

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTR. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 54572798-54572285

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica in Roma in due distinti fascicoli recanti, uno le Parti I e II (Atti della Regione e Atti dello Stato di interesse regionale) e l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo: L. 200 (per ogni sedici pagine o frazione) - Arretrato: il doppio. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5560054; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Libreria Forense, via Marianna Dionigi, 28, tel. 3604698; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794052; FROSINONE - Libreria Cataldi, via Minghetti, 4/r, tel. 0775/851339; LATINA - Centro Contabile Libreria Amministrativa, via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/42526; RIETI - Libreria Tomassetti, via Garibaldi n. 290, tel. 0746/43614; VITERBO - Libreria Benedetti R, Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrare, tel. 0761/35959

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I, II e III è di L. 20.000, per le Parti I e II, di L. 15.000, per la Parte III, di L. 5.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire alla Direzione del Bollettino almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 700 per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

« Per una Europa libera e unita »

PROGETTO DI TRATTATO PER L'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione sul progetto di trattato
che istituisce l'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO

Vista la sua decisione del 9 luglio 1981 che istituisce una commissione per gli affari istituzionali (1);

Vista la sua risoluzione del 6 luglio 1982 sugli orientamenti relativi alla riforma dei Trattati e alla realizzazione dell'Unione europea (2);

Vista la sua risoluzione del 14 settembre 1983 sul contenuto del progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea (3);

Vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (1-1200/83);

A. convinto che, di fronte alle attuali difficoltà, un rilancio della costruzione europea sia urgente e indispensabile; un simile rilancio dovrebbe comportare lo approfondimento delle politiche esistenti, l'attuazione di politiche nuove e la creazione di un nuovo equilibrio istituzionale;

B. rammentando che l'Unione europea è stata assunta come obiettivo dagli Stati membri, sia nei Trattati che istituiscono le Comunità europee che in occasione della Conferenza dei Capi di Stato o di Governo del 20 ottobre 1972 e nella dichiarazione solenne del 19 giugno 1983, e dalle istituzioni delle Comunità medesime;

C. consapevole del suo dovere storico, come prima assemblea direttamente eletta dai cittadini europei, di proporre un progetto di Unione;

D. constatando che il progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea, presentato dalla commissione per gli affari istituzionali, basato su una esperienza di trenta anni di vita comunitaria nonché sulla evidente necessità di andare al di là del grado attuale di unificazione, è conforme alle linee direttrici da esso fissate nella sua risoluzione del 14 settembre 1983;

1. approva il presente progetto preliminare che diventa così il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea e incarica il suo Presidente di presentarlo ai parlamenti e ai governi degli Stati membri;
2. invita il Parlamento europeo che sarà eletto il 17 giugno 1984 a organizzare tutti i contatti e tutti gli in-

contri opportuni con i vari parlamenti nazionali e ad avviare qualsiasi altra iniziativa utile a permettere al Parlamento europeo di tener conto delle posizioni e delle osservazioni riscontrate presso i parlamenti degli Stati membri;

3. auspica che il trattato sull'Unione europea possa alla fine raccogliere l'adesione di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE L'UNIONE EUROPEA

Preambolo

Al fine di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, di cui le Comunità europee, il Sistema monetario europeo, la cooperazione politica sono le prime realizzazioni, e convinte della sempre più grande importanza per l'Europa di affermare la sua identità;

Compiacendosi dei risultati positivi raggiunti allo stadio attuale ma consapevoli della necessità di ridefinire gli obiettivi della costruzione europea e di dare a istituzioni più efficaci e più democratiche i mezzi per raggiungerli;

Fondandosi sulla propria adesione ai principi della democrazia pluralistica, del rispetto dei diritti dell'uomo e della preminenza del diritto;

Riaffermando il loro desiderio di contribuire alla costruzione di una società internazionale che si basi sulla cooperazione dei popoli e degli Stati, la soluzione pacifica delle controversie, la sicurezza e il rafforzamento delle organizzazioni internazionali;

Risolute a rafforzare, mediante un'unione ancora più stretta, le difese della pace e della libertà, e facendo appello agli altri popoli d'Europa animati dallo stesso ideale perché si associno al loro sforzo;

Decise ad accrescere la solidarietà dei popoli europei nel rispetto della loro personalità storica, della loro dignità e della loro libertà nell'ambito di istituzioni comuni liberamente accettate;

Convinte della necessità di permettere la partecipazione degli enti locali e regionali alla costruzione europea;

Desiderose di realizzare i loro obiettivi comuni in modo progressivo, rispettando le tappe di transizione necessarie e sottoponendo ogni progresso ulteriore al consenso dei popoli e degli Stati;

Intendendo affidare a istituzioni comuni, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto le competenze necessarie per assolvere i compiti che esse potranno realizzare in modo più soddisfacente che non gli Stati isolatamente;

Le altre parti contraenti, Stati membri delle Comunità europee, hanno deciso di creare l'UNIONE EUROPEA.

(1) G.U. n. C 234 del 14 settembre 1981, pag. 48.

(2) G.U. n. C 238 del 13 settembre 1982, pag. 25.

(3) G.U. n. C 277 del 17 ottobre 1983, pag. 95.

Parte I
L'UNIONE

Articolo 1 - Creazione dell'Unione.

Con il presente Trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro l'Unione europea.

Articolo 2 - Adesione di nuovi membri.

Ogni Stato europeo democratico può chiedere di diventare membro dell'Unione. Le modalità di adesione nonché gli adattamenti che essa comporta formano oggetto di un trattato tra l'Unione e lo Stato candidato. Questo trattato viene stipulato conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 del presente Trattato.

Un trattato di adesione che comporti una revisione del presente Trattato può essere stipulato solo dopo aver espletato la procedura di revisione di cui all'articolo 84.

Articolo 3 - Cittadinanza dell'Unione.

I cittadini degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è legata alla qualità di cittadino di uno Stato membro; essa non può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente Trattato, godono dei diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e si conformano alle norme di questo ultimo.

Articolo 4 - Diritti fondamentali.

1. L'Unione tutela la dignità dell'individuo e riconosce a ogni persona che rientri nella sua sfera di competenza i diritti e le libertà fondamentali quali risultano in particolare dai principi comuni delle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Unione si impegna a mantenere e sviluppare, entro i limiti delle sue competenze, i diritti economici, sociali e culturali che risultano dalle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla Carta sociale europea.

3. Entro il termine di cinque anni, l'Unione decide circa la sua adesione agli strumenti internazionali sopra menzionati nonché ai Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali. Entro lo stesso termine l'Unione adotta la propria dichiarazione dei diritti fondamentali secondo la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente Trattato.

4. In caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi democratici o dei diritti fondamentali, potranno essere adottate delle sanzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente Trattato.

Articolo 5 - Territorio dell'Unione.

Il territorio dell'Unione comprende l'insieme dei territori degli Stati membri come sono precisati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai trattati di adesione, tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 6 - Personalità giuridica dell'Unione.

L'Unione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Nei rapporti internazionali l'Unione gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi fini.

Articolo 7 - Patrimonio delle realizzazioni comunitarie.

1. L'Unione fa proprio ciò che è acquisito sul piano comunitario.

2. Le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee nonché delle convenzioni e dei protocolli relativi a dette Comunità, che concernono i loro scopi e il loro campo di applicazione e che non sono modificate in modo espresso o implicito dal presente Trattato, fanno parte del diritto dell'Unione. Esse possono essere modificate solo con la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente Trattato.

3. Le altre disposizioni dei suddetti Trattati, convenzioni e protocolli fanno ugualmente parte del diritto dell'Unione, purché non siano incompatibili col presente Trattato. Esse possono essere modificate solo con la procedura della legge organica di cui all'articolo 38 del presente Trattato.

4. Gli atti delle Comunità europee, nonché le misure prese nel quadro del Sistema monetario europeo e della cooperazione politica, continuano a produrre i loro effetti, purché non siano incompatibili con il presente Trattato, finché non saranno stati sostituiti da atti e misure adottati dalle istituzioni dell'Unione in conformità delle loro rispettive competenze.

5. L'Unione rispetta tutti gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi o le convenzioni stipulati con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale.

Articolo 8 - Istituzione dell'Unione.

L'attuazione dei compiti affidati all'Unione è assicurata dalle sue istituzioni e dai suoi organi. Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo;
- il Consiglio dell'Unione;
- la Commissione;
- la Corte di giustizia;
- il Consiglio europeo.

Parte II

SCOPI, METODI D'AZIONE E
COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo 9 - Scopii.

L'Unione ha i seguenti scopi:

realizzare uno sviluppo umano e armonico della società europea basato segnatamente sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le sue regioni, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli;

assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di un libero mercato interno unitamente a una valuta stabile, all'equilibrio economico esterno e a una costante crescita economica, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese dei vari Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese ad adeguare in modo solido le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche;

promuovere nelle relazioni internazionali la sicurezza, la pace, la cooperazione, la distensione, il disarmo e la libera circolazione delle persone e delle idee, nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali;

contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per permettere loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame e di esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali.

Articolo 10 - Metodi d'azione.

1. Per raggiungere tali scopi, l'Unione agisce secondo il metodo dell'azione comune o quello della cooperazione tra gli Stati membri; i campi riservati a ciascuno di questi metodi sono fissati dal presente Trattato.

2. Per azione comune si intende l'insieme degli atti — interni o internazionali — normativi, amministrativi, finanziari e giudiziari, nonché i programmi e le raccomandazioni dell'Unione, che emanano dalle sue istituzioni e s'indirizzano o a queste ultime o agli Stati o agli individui.

3. Per cooperazione si intendono gli impegni che gli Stati membri prendono nel quadro del Consiglio europeo.

I risultati della cooperazione sono posti in atto dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione secondo le modalità definite dal Consiglio europeo.

Articolo 11 - Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune.

1. Nei casi previsti dagli articoli 54, paragrafo 1, e 68, paragrafo 2, del presente Trattato, talune materie che rientrano nell'ambito della cooperazione tra Stati possono diventare oggetto di azioni comuni. Su proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione o del Parlamento o di uno o più Stati membri, il Consiglio europeo decide, previa consultazione della Commissione e con l'Accordo del Parlamento, di sottoporre queste materie alla competenza esclusiva o concorrente dell'Unione.

2. Nei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, quest'ultima non può essere sostituita dalla cooperazione.

Articolo 12 - Competenze.

1. Quando il presente Trattato attribuisce una competenza esclusiva all'Unione soltanto le istituzioni della Unione sono competenti per agire; le autorità nazionali non possono intervenire se non per quanto previsto dalla legge dell'Unione. Finché l'Unione non ha legiferato, le norme nazionali restano in vigore.

2. Quando il presente Trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione, l'azione degli Stati membri si esercita nei casi in cui l'Unione non è intervenuta. L'Unione agisce esclusivamente per svolgere i compiti che in comune possono essere svolti più efficacemente che non dai singoli Stati membri separatamente, in particolare quelli la cui realizzazione richiede l'azione dell'Unione giacché le loro dimensioni o i loro effetti oltrepassano i confini nazionali. La legge che mette in moto l'azione comune in un settore non ancora affrontato dall'Unione o dalle Comunità deve essere adottata secondo la procedura della legge organica.

Articolo 13 - Attuazione del diritto dell'Unione.

L'Unione e gli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia per l'applicazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Unione.

Parte III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Titolo I

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo 14 - Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto, con voto libero e segreto dei cittadini dell'Unione. La durata della legislatura è di cinque anni.

Una legge organica stabilirà una procedura elettorale uniforme; fino all'entrata in vigore di questa legge, la procedura applicabile è quella vigente per l'elezione del Parlamento delle Comunità europee.

Articolo 15 - Membri del Parlamento.

I membri del Parlamento agiscono e votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere un mandato imperativo.

Articolo 16 - Funzioni del Parlamento.

Il Parlamento:

— partecipa, conformemente al presente Trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;

— dà l'investitura alla Commissione, approvando il suo programma politico;

— esercita il controllo politico sulla Commissione;

— ha il potere di approvare a maggioranza qualificata una mozione di censura che obbliga i membri della Commissione a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni;

— dispone di un potere d'inchiesta e riceve le petizioni che vengono a esso indirizzate dai cittadini dell'Unione;

— esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente Trattato.

Articolo 17 - Maggioranze in seno al Parlamento.

1. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei suffragi espressi senza considerare le astensioni.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente Trattato, il Parlamento vota:

a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei suoi membri;

b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei membri e dei 2/3 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei membri del Parlamento e dei 3/5 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni.

Articolo 18 - Potere d'inchiesta e petizioni.

Le modalità secondo cui si esercitano il potere d'inchiesta del Parlamento europeo e il diritto dei cittadini di indirizzare delle petizioni al Parlamento europeo sono stabilite da leggi organiche.

Articolo 19 - Regolamento interno del Parlamento.

Il Parlamento adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta.

Articolo 20 - Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è composto di rappresentanze degli Stati membri nominate dai loro rispettivi governi; ogni rappresentanza è diretta da un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione.

Articolo 21 - Funzioni del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio:

— partecipa, conformemente al presente Trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;

— esercita le competenze a esso assegnate nel settore delle relazioni internazionali e risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento in questo campo;

— esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente Trattato.

Articolo 22 - Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione.

Al voto di ogni rappresentanza è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

In caso di adesione di nuovi Stati membri, la ponderazione dei voti loro attribuiti è determinata dal trattato di adesione.

Articolo 23 - Maggioranze in seno al Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei voti ponderati espressi senza considerare le astensioni.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente Trattato, il Consiglio vota:

a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente almeno la metà delle rappresentanze;

b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei 2/3 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei 3/5 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze;

c) o all'unanimità delle rappresentanze, senza considerare le astensioni.

3. Durante un periodo transitorio di dieci anni, quando una rappresentanza invoca un interesse nazionale vitale messo in causa dalla decisione da adottare e riconosciuto come tale dalla Commissione, la votazione è rinviata affinché la questione sia riesaminata. I motivi della richiesta di rinvio devono essere resi pubblici.

Articolo 24 - Regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Il Consiglio adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede la pubblicità delle riunioni nel corso delle quali il Consiglio agisce come autorità legislativa o di bilancio.

Articolo 25 - Commissione.

La Commissione entra in funzione entro sei mesi dall'elezione del Parlamento.

All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio europeo nomina il Presidente della Commissione. Quest'ultimo forma la Commissione dopo aver consultato il Consiglio europeo.

La Commissione sottopone il suo programma al Parlamento. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'investitura. Essa resta in funzione fino all'investitura della nuova Commissione.

Articolo 26 - Composizione della Commissione.

La struttura e il funzionamento della Commissione nonché lo statuto dei suoi membri sono stabiliti da una legge organica. Fino all'entrata in vigore di detta legge,

le norme concernenti la struttura e il funzionamento della Commissione delle Comunità europee, nonché lo statuto dei suoi membri si applicano alla Commissione dell'Unione.

Articolo 27 - Regolamento interno della Commissione.

La Commissione adotta il suo regolamento interno.

Articolo 28 - Funzioni della Commissione.

La Commissione:

— definisce nel programma che sottopone all'approvazione del Parlamento gli orientamenti dell'azione dell'Unione;

— prende le iniziative appropriate per la loro attuazione;

— dispone dell'iniziativa delle leggi e partecipa alla procedura legislativa;

— adotta i regolamenti di applicazione delle leggi e prende le necessarie decisioni di esecuzione;

— presenta il progetto di bilancio;

— esegue il bilancio;

— rappresenta, l'Unione nelle relazioni esterne nei casi previsti dal presente Trattato;

— vigila sull'applicazione del presente Trattato e delle leggi dell'Unione;

— esercita le altre competenze a essa attribuite dal presente Trattato.

Articolo 29 - Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento.

1. La Commissione è responsabile davanti al Parlamento.

2. Essa risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri di quest'ultimo.

3. I membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni in seguito alla votazione da parte del Parlamento di una mozione di censura a maggioranza qualificata.

La votazione della mozione di censura può aver luogo soltanto a scrutinio pubblico e non prima che siano trascorsi tre giorni dal suo deposito.

4. Dopo la censura, una nuova Commissione è formata secondo la procedura di cui all'art. 25 del presente Trattato. Fino all'investitura della nuova Commissione, la Commissione consurata gestisce gli affari correnti.

Articolo 30 - Corte di giustizia.

1. La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e di ogni atto adottato in virtù di esso.

2. I membri della Corte sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione. Quora il numero dei membri fosse dispari, il Parlamento ne nomina uno in più del Consiglio.

3. L'organizzazione della Corte, il numero e lo statuto dei suoi membri e la durata del loro mandato sono disciplinati da una legge organica che stabilirà anche

la procedura e le maggioranze richieste per la loro nomina.

Fino all'entrata in vigore di tale legge, si applicano alla Corte di giustizia dell'Unione le disposizioni pertinenti dei Trattati comunitari e le misure adottate per la loro attuazione.

4. La Corte adotta il suo regolamento di procedura.

Articolo 31 - Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo comprende i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione e il Presidente della Commissione, il quale partecipa ai lavori del Consiglio europeo, eccezion fatta per il dibattito relativo alla nomina del suo successore e all'elaborazione di messaggi e raccomandazioni indirizzati alla Commissione.

Articolo 32 - Funzioni del Consiglio europeo.

1. Il Consiglio europeo:

— formula raccomandazioni e prende impegni nel campo della cooperazione;

— decide nei casi previsti del presente Trattato e secondo la procedura di cui all'articolo 11 circa l'ampliamento delle competenze dell'Unione;

— nomina il Presidente della Commissione;

— indirizza messaggi alle altre istituzioni dell'Unione;

— informa periodicamente il Parlamento sull'attività dell'Unione nei settori di sua competenza;

— risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai Membri del Parlamento europeo;

— esercita le altre competenze a esso attribuite dal presente Trattato.

2. Il Consiglio europeo determina le proprie procedure di decisione.

Articolo 33 - Organi dell'Unione.

1. L'Unione ha i seguenti organi:

— la Corte dei Conti;

— il Comitato economico e sociale;

— la Banca europea per gli investimenti;

— il Fondo monetario europeo.

Leggi organiche stabiliscono le norme concernenti le attribuzioni e i poteri di tali organi nonché la loro organizzazione e composizione.

2. I membri della Corte dei Conti sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione.

3. Il Comitato economico e sociale è organo di consulenza della Commissione, del Parlamento, del Consiglio dell'Unione e del Consiglio europeo e può indirizzare i propri pareri di propria iniziativa. Il Comitato viene consultato su ogni proposta avente un'influenza determinante sull'elaborazione e l'attuazione della politica economica e della politica della società. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. La composizione del Comitato deve assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie della vita economica e sociale.

4. Il Fondo monetario europeo dispone della necessaria autonomia per garantire la stabilità monetaria.

5. Ciascuno dei sopra menzionati organi è disciplinato dalle disposizioni applicabili ai corrispondenti organi comunitari al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

L'Unione può creare, mediante una legge organica, altri organi necessari al suo funzionamento.

Titolo II

GLI ATTI DELL'UNIONE

Articolo 34 - Definizione della legge.

1. La legge determina le norme che si applicano alla azione comune. Nella misura del possibile essa si limita a determinare i principi fondamentali dell'azione comune e lascia alle autorità incaricate della sua esecuzione, siano esse dell'Unione o degli Stati membri, la cura di precisare le modalità di applicazione.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni nonché altre materie espressamente previste dal presente Trattato sono disciplinate da leggi organiche adottate secondo le modalità particolari di cui all'articolo 38 del presente Trattato.

3. La legge di bilancio è approvata conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del presente Trattato.

Articolo 35 - Applicazione differenziata della legge.

La legge può subordinare a taluni termini o accompagnare con talune misure transitorie differenziate a seconda del destinatario l'attuazione delle sue disposizioni, qualora l'uniformità di applicazione di queste incontri difficoltà particolari dovute alla situazione specifica di taluni suoi destinatari. Questi termini e queste misure devono nondimeno tendere a facilitare l'ulteriore applicazione dell'insieme delle disposizioni della legge a tutti i suoi destinatari.

Articolo 36 - Autorità legislativa.

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione.

Articolo 37 - Iniziativa delle leggi e degli emendamenti.

1. La commissione ha l'iniziativa delle leggi. Essa può ritirare in ogni momento i progetti di legge da essa presentati finché il Parlamento o il Consiglio dell'Unione non li abbiano espressamente adottati in prima lettura.

2. Su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta. In caso di rifiuto della Commissione, il Parlamento o il Consiglio, secondo la procedura prevista nei rispettivi regolamenti, possono presentare un progetto di legge conforme alla propria richiesta iniziale. La Commissione deve esprimere il suo parere sul progetto.

3. Alle condizioni di cui all'articolo 38 del presente Trattato:

— la Commissione può presentare emendamenti a qualsiasi progetto di legge; questi emendamenti devono essere votati con priorità;

— i membri del Parlamento e le rappresentanze nazionali in seno al Consiglio possono anche presentare emendamenti in occasione dei dibattiti in seno alle loro rispettive istituzioni.

Articolo 38 - votazione della legge.

1. Tutti i progetti di legge sono presentati al Parlamento. Entro il termine di sei mesi quest'ultimo approva il progetto, con o senza emendamenti. Quando si tratta di un progetto di legge organica, il Parlamento può emendarlo a maggioranza assoluta; per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata.

Qualora le maggioranze richieste per l'approvazione del progetto non siano state raggiunte, la Commissione ha il diritto di modificarlo e di ripresentarlo al Parlamento.

2. Il progetto approvato, con o senza emendamenti, dal Parlamento è trasmesso al Consiglio dell'Unione. La Commissione può esprimere, entro il termine di un mese dall'approvazione del Parlamento, un parere che viene parimenti trasmesso al Consiglio.

3. Il Consiglio delibera entro il termine di sei mesi. Qualora esso approvi il progetto a maggioranza assoluta senza emendarlo o lo respinga all'unanimità, la procedura legislativa è terminata.

Qualora la Commissione abbia dato espressamente un parere sfavorevole al progetto o si tratti di un progetto di legge organica, il Consiglio, a maggioranza qualificata, approva il progetto senza emendarlo o lo respinge; in tali casi la procedura legislativa è terminata.

Qualora il progetto sia stato posto in votazione senza ottenere i risultati qui sopra menzionati o qualora il progetto sia emendato a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta per le leggi organiche, viene aperta la procedura di concertazione di cui al paragrafo 4.

4. Nei casi previsti all'ultimo comma del paragrafo 3, viene convocato il Comitato di concertazione. Tale Comitato si compone di una delegazione del Consiglio dell'Unione e di una delegazione del Parlamento. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato.

Qualora, entro il termine di tre mesi, il Comitato pervenga a un accordo su un testo comune, tale testo viene sottoposto per approvazione al Parlamento e al Consiglio che deliberano a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata entro il termine di tre mesi. Non è ricevibile alcun emendamento.

Qualora, entro il termine sopra menzionato, il Comitato non pervenga a un accordo, il testo scaturito dal Consiglio viene sottoposto per approvazione al Parlamento che delibera entro il termine di tre mesi a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata. Sono ricevibili, unicamente gli emendamenti presentati dalla Commissione. Il Consiglio può, entro un termine di tre mesi, respingere a maggioranza qualificata il testo adottato dal Parlamento. In tal caso non è ricevibile alcun emendamento.

5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, del presente Trattato, qualora il Parlamento o il Consiglio non pongano in votazione il progetto entro i termini fissati, il testo è considerato adottato dall'istituzione che non si è pronunciata. Tuttavia una legge non può essere considerata adottata se essa non sia stata esplicitamente approvata dal Parlamento ovvero dal Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio possono di comune accordo prorogare i termini previsti dal presente articolo.

6. Qualora una determinata situazione lo richieda, il Parlamento e il Consiglio possono, di comune accordo, prorogare i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 39 - Pubblicazione della legge.

Fatto salvo l'articolo 76, paragrafo 4, del presente Trattato, il Presidente del ramo dell'autorità legislativa che ha deciso esplicitamente per ultimo constata la conclusione della procedura legislativa e fa pubblicare senza indugio la legge nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione.

Articolo 40 - Potere regolamentare.

La Commissione adotta i regolamenti e le decisioni necessarie all'applicazione della legge confermandosi alle modalità previste da quest'ultima. I regolamenti formano oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione e le decisioni vengono notificate ai destinatari. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione ne vengono immediatamente informati.

Articolo 41 - Audizione delle persone interessate.

Prima di adottare una misura, le istituzioni dell'Unione procedono, per quanto possibile e utile, all'audizione delle persone interessate. La legge dell'Unione organizza le modalità di tale audizione.

Articolo 42 - Diritto dell'Unione.

Il diritto dell'Unione è direttamente applicabile negli Stati membri. Esso prevale sui diritti nazionali. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione, l'applicazione di tale diritto è assicurata dalle autorità degli Stati membri. Una legge organica determina le modalità secondo cui la Commissione vigila su tale applicazione. I giudici nazionali sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione.

Articolo 43 - Controllo giudiziario.

Le disposizioni comunitarie relative al controllo giudiziario sono applicabili all'Unione. Esse saranno completate da una legge organica sulla base dei seguenti principi:

- estensione del diritto di ricorso dei singoli contro gli atti dell'Unione lesivi nei loro confronti;
- uguale diritto di ricorso e parità di trattamento di tutte le istituzioni dinanzi alla Corte;
- competenza della Corte per la protezione dei diritti fondamentali nei confronti dell'Unione;
- competenza della Corte per annullare un atto dell'Unione nel quadro di una procedura pregiudiziale di invalidità o di un'eccezione di illegittimità;

— introduzione di un ricorso in cassazione dinanzi alla Corte contro le decisioni giudiziarie nazionali rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere a essa una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte;

— competenza della Corte per sanzionare l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi che scaturiscono dal diritto dell'Unione;

— competenza obbligatoria della Corte per pronunciarsi sulle controversie tra gli Stati membri in connessione con gli scopi dell'Unione.

Articolo 44 - Sanzioni.

Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del presente Trattato e in ogni altro caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro delle disposizioni del presente Trattato, previa constatazione della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento o della Commissione, il Consiglio europeo, dopo aver ascoltato lo Stato in questione, previo parere conforme del Parlamento, può adottare misure:

— che mirano a sospendere i diritti risultanti dalla applicazione di una parte o della totalità delle disposizioni del presente Trattato allo Stato in questione e ai suoi cittadini, fatti salvi i diritti acquisiti da questi ultimi;

— che possono arrivare fino a sospendere la partecipazione dello Stato in questione al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione, nonché a qualsiasi altro organo in cui lo Stato sia rappresentato come tale.

Lo Stato in questione non partecipa alla votazione in merito alle sanzioni.

Parte IV

LE POLITICHE DELL'UNIONE

Articolo 45 - Principi generali.

1. Sulla base di ciò che è acquisito sul piano comunitario, l'Unione prosegue le azioni intraprese e ne intraprende di nuove conformemente al presente Trattato e in particolare al suo articolo 9.

2. Le politiche strutturali e congiunturali dell'Unione sono elaborate e attuate in modo da permettere, parallelamente a un'espansione equilibrata di tutta l'Unione, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti fra le sue diverse aree e regioni.

Articolo 46 - Spazio giuridico omogeneo.

Al di fuori dei campi che rientrano nell'ambito della azione comune, il coordinamento delle legislazioni nazionali, allo scopo di formare uno spazio giuridico omogeneo, viene realizzato con il metodo della cooperazione; tutto ciò in particolare:

- per prendere misure atte a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione da parte dei cittadini;
- per lottare contro le forme internazionali di criminalità, ivi compreso il terrorismo.

La Commissione e il Parlamento possono rivolgere raccomandazioni in tal senso al Consiglio europeo.

Titolo I**POLITICA ECONOMICA****Articolo 47 - Mercato interno e libera circolazione.**

1. L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento, garantire e sviluppare la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali sul suo territorio; essa ha parimenti competenza esclusiva in materia di commercio fra gli Stati membri.

2. Tale liberalizzazione viene effettuata sulla base di programmi e calendari precisi e vincolanti fissati dall'autorità legislativa, secondo le modalità di esecuzione di tali programmi.

3. Attraverso tali programmi l'Unione deve realizzare:

— entro un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione delle persone e dei beni, che comporta segnatamente l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne;

— entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione dei servizi, ivi compresi i servizi bancari e le assicurazioni di qualsiasi natura;

— entro un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione dei capitali.

Articolo 48 - Concorrenza.

L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento e sviluppare la politica di concorrenza a livello dell'Unione, tenuto conto:

— della necessità di instaurare un regime di autorizzazione per le concentrazioni di imprese ispirato ai criteri fissati dall'articolo 66 del Trattato CECA;

— delle necessità di ristrutturazione e rafforzamento industriali dell'Unione di fronte alle profonde perturbazioni che possono essere provocate dalla concorrenza internazionale;

— della necessità di vietare qualsiasi discriminazione tra le imprese private e pubbliche.

Articolo 49 - Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali.

L'Unione adotta delle misure intese al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese, e in particolare alle società, qualora tali disposizioni abbiano un'incidenza diretta su un'azione comune dell'Unione. La legge stabilisce uno statuto di impresa europea.

Nella misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione, la legge opera il ravvicinamento delle legislazioni fiscali.

Articolo 50 - Politica della congiuntura.

1. L'Unione esercita una competenza concorrente in materia di politica congiunturale, al fine di facilitare segnatamente il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. La Commissione definisce gli orientamenti e gli obiettivi cui deve rispondere l'azione degli Stati membri sulla base dei principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

3. La legge, fissa le condizioni alle quali la Commissione vigila sulla conformità delle misure adottate dagli Stati membri agli obiettivi da essa definiti. La legge autorizza la Commissione a subordinare il contributo monetario, di bilancio o finanziamento dell'Unione al rispetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione utilizza, in concertazione con gli Stati membri, i meccanismi di bilancio e finanziari dell'Unione a fini congiunturali.

Articolo 51 - Politica del credito.

L'Unione esercita una competenza concorrente riguardo alla politica monetaria e alla politica del credito europea, in particolare allo scopo di coordinare il ricorso al mercato dei capitali, mediante la creazione di un comitato europeo per il mercato dei capitali nonché di un'autorità europea di sorveglianza sulle banche.

Articolo 52 - Sistema monetario europeo.

1. Tutti gli Stati membri partecipano al Sistema monetario europeo con riserva del principio di cui all'articolo 35 del presente Trattato.

2. L'Unione esercita una competenza concorrente in vista della progressiva realizzazione dell'Unione monetaria completa.

3. Con legge organica si stabiliscono le regole concernenti:

— lo statuto e il funzionamento del Fondo monetario europeo conformemente all'articolo 33 del presente Trattato;

— le condizioni del trasferimento effettivo al Fondo monetario europeo di una parte delle riserve degli Stati membri;

— le condizioni di trasformazione progressiva dell'ECU in moneta di riserva e in mezzo di pagamento, e dell'estensione della sua utilizzazione;

— le modalità e le tappe di realizzazione dell'Unione monetaria;

— gli obblighi e i vincoli delle Banche centrali nella determinazione dei loro obiettivi in materia di creazione di moneta.

4. Nel corso dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente Trattato, in deroga agli articoli 36, 38 e 39 dello stesso, il Consiglio europeo può sospendere l'entrata in vigore delle leggi organiche sopra menzionate entro il termine di un mese dalla loro adozione e rinviarle per un nuovo esame al Parlamento e al Consiglio dell'Unione.

Articolo 53 - Politiche settoriali.

Per rispondere alle necessità specifiche di organizzazione, promozione o coordinamento di taluni settori di attività economica, l'Unione dispone di competenze con-

correnti con quelli degli Stati membri per condurre politiche settoriali adeguate a livello dell'Unione. Nei campi appresso indicati queste politiche perseguono in particolare lo scopo di facilitare, mediante la creazione di condizioni-quadro stabili, le decisioni che le imprese devono prendere in un contesto concorrenziale in materia di investimenti e innovazioni.

I campi interessati sono segnatamente:

- l'agricoltura e la pesca;
- i trasporti;
- le telecomunicazioni;
- la ricerca/sviluppo;
- l'industria;
- l'energia.

a) Nei campi dell'agricoltura e della pesca, l'Unione persegue una politica destinata a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato CEE.

b) Nel campo dei trasporti, l'Unione persegue una politica che mira a contribuire all'integrazione economica degli Stati membri. Essa intraprende in particolare delle azioni comuni per porre fine a qualsiasi forma di discriminazione, per armonizzare le condizioni di base della concorrenza fra i vari modi di trasporto, per eliminare gli ostacoli al traffico transfrontaliero, per potenziare la capacità delle vie di comunicazione onde creare una rete di trasporti corrispondente alle esigenze europee.

c) Nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione intraprende azioni comuni per creare una rete di telecomunicazioni che abbia norme comuni e tariffe armonizzate; la sua competenza si esercita segnatamente nei settori di punta, nelle azioni di ricerca e sviluppo e nella politica delle commesse pubbliche.

d) Nel campo della ricerca/sviluppo, al fine di coordinare e orientare le azioni nazionali e di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e fra gli istituti di ricerca, l'Unione può elaborare delle strategie comuni. Essa può fornire un sostegno finanziario alle ricerche comuni, può assumersi una parte dei loro rischi e può intraprendere ricerche nei propri stabilimenti.

e) Nel campo industriale, l'Unione può elaborare delle strategie di sviluppo al fine di orientare e coordinare le politiche degli Stati membri nei rami industriali particolarmente importanti per la sicurezza economica e politica dell'Unione. Il compito di adottare le necessarie misure di applicazione è affidato alla Commissione, che presenta al Parlamento e al Consiglio dell'Unione una relazione periodica sui problemi di politica industriale.

f) Nel campo dell'energia, l'intervento dell'Unione mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità del mercato dell'Unione e, nella misura in cui vi sia una regolamentazione dei prezzi, una politica armonizzata dei prezzi stessi, compatibile con una concorrenza leale. Essa mira parimenti a promuovere lo sviluppo delle energie alternative e rinnovabili, a introdurre norme tecniche comuni in materia di efficienza, di sicurezza e di protezione delle popolazioni e dell'ambiente, e a incoraggiare l'utilizzazione delle fonti europee di energia.

Articolo 54 - Altre forme di cooperazione.

1. Quando taluni Stati membri hanno preso l'iniziativa di creare strutture di cooperazione industriale al di fuori del campo di applicazione del presente Trattato, il Consiglio europeo può, qualora l'interesse comune lo giustificasse, decidere di trasformare tali forme di cooperazione in azione comune dell'Unione.

2. In taluni settori particolari sottoposti a un'azione comune la legge può creare delle agenzie europee specializzate e definire le forme di controllo loro applicabili.

Titolo II

POLITICA DELLA SOCIETÀ

Articolo 55 - Principi generali.

L'Unione ha una competenza concorrente in materia di politica sociale, di protezione dei consumatori, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, culturale e dell'informazione.

Articolo 56 - Politica sociale e della sanità.

1. L'Unione interviene nel campo della politica sociale e della sanità, in particolare per quanto concerne:

- l'occupazione, in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la parità tra gli uomini e le donne;
- la formazione e il perfezionamento professionale;
- la sicurezza e l'assistenza sociale;
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'igiene del lavoro;
- il diritto sindacale e i negoziati collettivi tra datori di lavoro e lavoratori, segnatamente in vista della stipulazione di convenzioni collettive a livello della Unione;
- le forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative alla vita professionale nonché all'organizzazione delle imprese;
- la determinazione della misura in cui i cittadini di Stati terzi potranno beneficiare della parità di trattamento;
- il ravvicinamento delle normative in materia di ricerca, fabbricazione, proprietà attive e vendita dei prodotti farmaceutici;
- la prevenzione della tossicomania;
- il coordinamento dell'assistenza reciproca in caso di epidemie e calamità.

Articolo 57 - Politica nei confronti dei consumatori.

L'Unione può stabilire norme destinate a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori nonché i loro interessi economici, particolarmente in caso di danni. L'Unione può incoraggiare delle azioni che mirino a promuovere l'educazione, l'informazione e la consultazione dei consumatori.

Articolo 58 - Politica regionale.

La politica regionale dell'Unione tende a ridurre le disparità regionali e segnatamente il ritardo delle regioni meno favorite, rilanciando le attività in tali regioni ai fini del loro ulteriore sviluppo e contribuendo a crearvi le condizioni atte a far cessare l'eccessiva concentrazione dei flussi migratori verso determinati centri di produzione. La politica regionale dell'Unione incoraggia altresì la collaborazione regionale transfrontaliera.

La politica regionale dell'Unione, pur completando la politica regionale degli Stati membri, persegue scopi specifici dell'Unione.

La politica regionale dell'Unione comporta:

- l'elaborazione di un quadro europeo per le politiche di assetto del territorio condotte dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro;
- la promozione di investimenti e di progetti di infrastrutture che inseriscono i programmi nazionali nel quadro di una concezione globale;
- la realizzazione di programmi integrati dell'Unione a favore di talune regioni, preparati in collaborazione con i rappresentanti delle popolazioni interessate e, se possibile, l'assegnazione degli stanziamenti necessari direttamente alle regioni interessate.

Articolo 59 - Politica dell'ambiente.

Nel campo dell'ambiente, l'Unione mira a garantire la prevenzione e, tenendo conto nella misura del possibile del principio del chi inquina paga, la riparazione dei danni che eccedono l'ambito di uno Stato membro o richiedono una soluzione collettiva. Essa incoraggia una politica di impiego razionale delle risorse naturali, di utilizzazione delle materie prime rinnovabili e di riciclaggio dei rifiuti che tenga conto delle necessità della protezione dell'ambiente.

L'Unione adotta delle misure miranti alla protezione degli animali.

Articolo 60 - Politica di istruzione e di ricerca.

Al fine di creare un quadro che aiuti i cittadini a prendere coscienza dell'identità propria dell'Unione e di garantire un livello minimo di istruzione che consenta di scegliere liberamente l'attività professionale, il posto di lavoro o un centro di formazione in qualsiasi luogo dell'Unione, quest'ultima adotta delle misure concernenti:

- la definizione di obiettivi di formazione comuni o paragonabili;
- la validità e l'equivalenza a livello dell'Unione dei diplomi e dei periodi di scolarità, di studio e di formazione;
- la promozione della ricerca scientifica.

Articolo 61 - Politica culturale.

1. L'Unione può adottare misure aventi lo scopo di:
- promuovere la comprensione culturale e linguistica tra i cittadini dell'Unione;
 - far conoscere la vita culturale dell'Unione sia allo interno che all'esterno;
 - stabilire programmi di scambi di giovani.

2. L'Istituto universitario europeo e la Fondazione europea divengono organismi dell'Unione.

3. La legge stabilisce le norme relative al ravvicinamento delle legislazioni in materia di diritti d'autore e alla libera circolazione delle opere culturali.

Articolo 62 - Politica dell'informazione.

L'Unione promuove lo scambio di informazioni e lo accesso dei cittadini all'informazione. A tal fine, essa elimina gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle informazioni, assicurando nel contempo la più ampia concorrenza possibile in questo campo e la pluralità delle forme di organizzazione. Essa incoraggia la cooperazione tra società radiofoniche e televisive, al fine dell'elaborazione di programmi concepiti a livello dell'Unione.

Titolo III**LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE****Articolo 63 - Principi e metodi d'azione.**

1. L'Unione dirige i suoi sforzi, in materia di relazioni internazionali, verso il raggiungimento della pace mediante la soluzione pacifica dei conflitti nonché verso la sicurezza, la dissuasione dall'aggressione, la distensione, la riduzione reciproca equilibrata e controllabile delle forze militari e degli armamenti, il rispetto dei diritti dell'Uomo, l'aumento del tenore di vita nel Terzo Mondo, lo sviluppo e il miglioramento delle relazioni economiche e monetarie internazionali in generale e degli scambi commerciali in particolare, nonché il rafforzamento dell'organizzazione internazionale.

2. L'azione internazionale dell'Unione mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 9 del presente Trattato. Essa è esercitata con il metodo dell'azione comune oppure con il metodo della cooperazione.

Articolo 64 - Azione comune.

1. Nelle relazioni internazionali l'Unione utilizza il metodo dell'azione comune nei campi di competenza esclusiva o concorrente menzionati nel presente Trattato.

2. Nel campo della politica commerciale, l'Unione dispone di una competenza esclusiva.

3. L'Unione persegue una politica di aiuto allo sviluppo. Nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, il complesso di questa politica formerà progressivamente oggetto di un'azione comune dell'Unione. Nella misura in cui gli Stati membri continuano a svolgere dei programmi indipendenti, l'Unione definirà il quadro nel quale essa assicurerà il coordinamento di detti programmi con la propria politica, nel rispetto degli impegni internazionali in vigore.

4. Quando talune politiche esterne rientrano nel quadro delle competenze esclusive delle Comunità europee sulla base dei Trattati che le istituiscono, ma tali com-

potenze non sono state appieno esercitate, una legge precisa le modalità necessarie perché siano esercitate appieno entro un termine che non potrà superare i cinque anni.

Articolo 65 - Svolgimento dell'azione comune.

1. Nell'esercizio delle sue competenze, l'Unione è rappresentata dalla Commissione nelle sue relazioni con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. In particolare, la Commissione negozia gli accordi internazionali a nome dell'Unione. Essa assicura le relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, e collabora con il Consiglio d'Europa, segnatamente nel settore culturale.

2. Il Consiglio dell'Unione può impartire alla Commissione delle direttive per condurre talune azioni internazionali; esso deve impartirle dopo averle approvate a maggioranza assoluta, quando la Commissione partecipa all'elaborazione di atti e al negoziato di accordi destinati a creare obblighi internazionali per l'Unione.

3. Il Parlamento è informato, in tempo utile e secondo modalità appropriate, di ogni azione delle istituzioni competenti in materia di politica internazionale.

4. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione, deliberando ambedue alla maggioranza assoluta, approvano gli accordi internazionali e incaricano il Presidente della Commissione di depositare gli strumenti di ratifica.

Articolo 66 - Cooperazione.

L'Unione conduce le sue relazioni internazionali con il metodo della cooperazione quando l'articolo 64 del presente Trattato non sia applicabile e quando si tratti di:

— questioni concernenti direttamente gli interessi di vari Stati membri dell'Unione;

— campi in cui gli Stati membri operanti isolatamente non possono agire con efficacia pari a quella dell'Unione;

— campi in cui una politica dell'Unione appare necessaria per completare le politiche estere condotte nel quadro delle competenze degli Stati membri;

— questioni relative agli aspetti politici ed economici della sicurezza.

Articolo 67 - Svolgimento della cooperazione.

Nei campi di cui all'articolo 66 del presente Trattato:

1. Il Consiglio europeo ha la responsabilità della cooperazione; il Consiglio dell'Unione assicura lo svolgimento della cooperazione; la Commissione può proporre politiche e azioni che sono attuate, su domanda del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione, dalla Commissione o dagli Stati membri.

2. L'Unione vigila sulla coerenza degli orientamenti di politica internazionale degli Stati membri.

3. L'Unione coordina le posizioni degli Stati membri in sede di negoziato di accordi internazionali o nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Qualora l'urgenza esiga un'azione immediata, uno Stato particolarmente interessato può agire isolatamente dopo aver informato il Consiglio europeo e la Commissione.

5. Il Consiglio europeo può chiedere al suo Presidente, al Presidente del Consiglio dell'Unione o alla Commissione di fungere da portavoce.

Articolo 68 - Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento dalla cooperazione all'azione comune.

1. Il Consiglio europeo può ampliare il campo della cooperazione, segnatamente in materia di armamenti, vendita di armi a paesi terzi, politica di difesa, disarmo.

2. Alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente Trattato, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune di politica esterna un campo specifico di cooperazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del presente Trattato sono applicabili senza limitazione di tempo. Ispirandosi al principio di cui all'articolo 35 del presente Trattato, il Consiglio dell'Unione può, a titolo eccezionale e con voto unanime, autorizzare uno o più Stati membri a derogare a talune misure adottate nel quadro della azione comune.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del presente Trattato e conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio europeo può decidere di sottoporre nuovamente alla cooperazione o alla competenza degli Stati membri i campi trasferiti all'azione comune.

4. Alle condizioni indicate al paragrafo 2, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune un problema determinato per il tempo necessario alla sua soluzione. In tal caso, il paragrafo 3 non si applica.

Articolo 69 - Diritto di legazione.

1. La Commissione può, con l'accordo del Consiglio dell'Unione, aprire rappresentanze in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali.

2. Esse sono incaricate di rappresentare l'Unione in tutti gli affari che concernono l'azione comune. Esse possono anche, in collaborazione con l'agente diplomatico dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio europeo, coordinare l'attività diplomatica degli Stati membri nelle materie che rientrano nella cooperazione.

3. Negli Stati e presso le organizzazioni internazionali in cui non vi sia una rappresentanza dell'Unione, questa ultima è rappresentata dall'agente diplomatico dello Stato membro che tiene la presidenza del Consiglio europeo o, mancando questo, dall'agente diplomatico di qualsiasi altro Stato membro.

Parte V

LE FINANZE DELL'UNIONE

Articolo 70 - Principi generali.

1. L'Unione dispone di finanze proprie, gestite dalle sue istituzioni, sulla base del bilancio adottato dall'autorità di bilancio. Quest'ultima è composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione.

2. Le entrate dell'Unione sono utilizzate per assicurare l'esecuzione delle azioni comuni intraprese dall'Unione. L'attuazione di ogni nuova azione da parte dell'Unione presuppone che l'attribuzione a quest'ultima delle risorse finanziarie necessarie sia sottoposta alla procedura dell'articolo 71 paragrafo 2, del presente Trattato.

Articolo 71 - Entrate.

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, l'Unione dispone di entrate della stessa natura di quelle di cui dispongono le Comunità europee. Tuttavia, l'Unione riceve una percentuale fissa della base imponibile dell'IVA, stabilita dal bilancio nel quadro della programmazione di cui all'articolo 74 del presente Trattato.

2. L'Unione può modificare mediante legge organica la natura o la base imponibile delle entrate esistenti o crearne di nuove. Essa autorizza mediante legge la Commissione a emettere prestiti, tenuto conto dell'articolo 75, paragrafo 2, del presente Trattato.

3. La riscossione delle entrate dell'Unione è assicurata in via di principio dalle autorità degli Stati membri. Tali entrate vengono versate, non appena riscosse, all'Unione. La legge precisa le modalità di applicazione del presente paragrafo e potrà istituire servizi di esazione dell'Unione stessa.

Articolo 72 - Spese.

1. Le spese dell'Unione sono determinate annualmente sulla base di una valutazione del costo di ciascuna azione comune nel quadro del programma finanziario di cui all'articolo 74 del presente Trattato.

2. Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese, tenuto conto del loro costo.

3. Tutte le spese dell'Unione sono oggetto della medesima procedura di bilancio.

Articolo 73 - Perequazione finanziaria.

Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Una legge organica stabilisce le modalità di applicazione di questo sistema.

Articolo 74 - Programmi finanziari.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, dopo aver ricevuto l'investitura, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio dell'Unione una relazione sulla riparti-

zione fra l'Unione e gli Stati membri delle responsabilità relative alla realizzazione delle azioni comuni e degli oneri finanziari che ne derivano.

2. Su proposta della Commissione, un programma finanziario pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa, definisce l'evoluzione delle spese e delle entrate dell'Unione. Tali previsioni, rivedute annualmente, servono di base per la preparazione del bilancio.

Articolo 75 - Bilancio.

1. Il bilancio prevede e autorizza tutte le spese e le entrate dell'Unione per ciascun anno civile. Il bilancio deve essere votato in pareggio. I bilanci rettificativi e supplementari sono votati alle stesse condizioni del bilancio. Le entrate non ricevono una destinazione particolare.

2. Il bilancio stabilisce l'importo massimo delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per il relativo esercizio. Salvo eccezione espressamente prevista dal bilancio, con i fondi di origine creditizia è possibile finanziare unicamente degli investimenti.

3. Gli stanziamenti sono ripartiti per capitoli che riuniscono le spese secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le spese di tutte le istituzioni, a eccezione della Commissione, formano oggetto di parti separate del bilancio che sono elaborate e gestite da queste istituzioni e possono contenere unicamente spese di funzionamento.

4. Il regolamento finanziario dell'Unione è adottato mediante una legge organica.

Articolo 76 - Procedura di bilancio.

1. La Commissione elabora il progetto di bilancio e lo trasmette all'autorità di bilancio.

2. Entro i termini fissati dal regolamento finanziario:

a) il Consiglio dell'Unione può approvare in prima lettura e a maggioranza semplice emendamenti. Il progetto di bilancio, con o senza emendamenti, è trasmesso al Parlamento;

b) il Parlamento può modificare, in prima lettura e a maggioranza assoluta, gli emendamenti del Consiglio e approvare, a maggioranza semplice, nuovi emendamenti;

c) qualora la Commissione si opponga, entro il termine di quindici giorni, agli emendamenti approvati dal Consiglio o dal Parlamento in prima lettura, il ramo in questione dell'autorità di bilancio deve prendere, in seconda lettura, una nuova decisione a maggioranza qualificata;

d) qualora il bilancio non sia stato emendato o sia stato emendato negli stessi termini dal Parlamento e dal Consiglio e qualora la Commissione non abbia esercitato il suo diritto di opposizione agli emendamenti, il bilancio è considerato definitivamente adottato;

e) il Consiglio può modificare in seconda lettura, a maggioranza qualificata, gli emendamenti approvati dal Parlamento. Esso può rinviare, con un voto a maggioranza qualificata, l'intero progetto di bilancio emendato dal Parlamento alla Commissione e chiedere

a quest'ultima di presentare un nuovo progetto; se non lo rinvia, il progetto di bilancio è in ogni caso trasmesso al Parlamento;

f) in seconda lettura, il Parlamento può respingere gli emendamenti approvati dal Consiglio soltanto a maggioranza qualificata. Esso adotta il bilancio a maggioranza assoluta.

3. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio non decida entro i termini previsti dal regolamento finanziario, il progetto sottoposto al suo esame è considerato adottato.

4. Quando la procedura prevista al presente articolo è ultimata, il Presidente del Parlamento constata che il bilancio è definitivamente adottato e provvede a farlo pubblicare senza indugio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.

Articolo 77 - Dodicesimi provvisori.

Qualora il bilancio non sia adottato all'inizio dell'esercizio, le spese possono essere effettuate mensilmente, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto dei bilanci rettificativi e suppletivi.

Alla scadenza del sesto mese successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, la Commissione può effettuare unicamente le spese che consentono all'Unione di rispettare gli obblighi esistenti.

Articolo 78 - Esecuzione del bilancio.

Il bilancio dell'Unione è eseguito dalla Commissione sotto la sua responsabilità alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

Articolo 79 - Controllo dei conti.

L'esecuzione del bilancio è controllata dalla Corte dei conti. Essa esplica la sua funzione in maniera indipendente e dispone a tal fine dei poteri di indagine nei riguardi delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle istanze nazionali interessate.

Articolo 80 - Conto di gestione.

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Commissione sottopone all'autorità di bilancio, nella forma prevista dal regolamento finanziario, il conto di gestione che espone nel complesso le operazioni dell'esercizio ed è accompagnato dalla relazione della Corte dei conti.

Articolo 81 - Discarico.

Il Parlamento decide di accordare, di rinviare o di rifiutare il discarico; la decisione di discarico può essere accompagnata da osservazioni di cui la Commissione deve tenere conto.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 82 - Entrata in vigore.

Il presente Trattato è aperto alla ratifica di tutti gli Stati membri delle Comunità europee.

Non appena il presente Trattato sarà ratificato da una maggioranza degli Stati membri delle Comunità la cui popolazione costituisca 2/3 della popolazione complessiva delle Comunità, i governi degli Stati che avranno ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo le procedure e la data di entrata in vigore del presente Trattato nonché le relazioni con gli Stati membri che non hanno ancora ratificato.

Articolo 83 - Deposito degli strumenti di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dello Stato che abbia adempiuto per primo alle formalità di ratifica.

Articolo 84 - Revisione del Trattato.

Una rappresentanza in seno al Consiglio dell'Unione, un terzo dei membri del Parlamento o la Commissione possono sottoporre all'autorità legislativa un progetto di legge motivato, recante emendamento a una o più disposizioni del presente Trattato. Il progetto è sottoposto all'approvazione dei due rami dell'autorità legislativa che deliberano secondo la procedura della legge organica.

Il progetto così approvato è sottoposto alla ratifica degli Stati membri ed entra in vigore quando l'hanno tutti ratificato.

Articolo 85 - La sede.

Il Consiglio europeo fissa a sede delle istituzioni. Qualora il Consiglio europeo non abbia deciso in merito alla sede nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, l'autorità legislativa delibera in via definitiva, secondo la procedura della legge organica.

Articolo 86 - Riserve.

Le disposizioni del presente Trattato non possono essere oggetto di alcuna riserva. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di mantenere, per quanto concerne l'Unione, le dichiarazioni da essi fatte nei confronti dei trattati e convenzioni che fanno parte del patrimonio delle realizzazioni comunitarie.

Articolo 87 - Durata.

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

La costruzione dell'Unione europea dal *Manifesto di Ventotene* al Trattato di Lisbona Una possibile cronologia

Gabriele Panizzi¹

1. 1914-1918. La **prima guerra mondiale**.
2. 1917. Rivoluzione russa. Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).
3. La disgregazione dell'Impero austro-ungarico e l'affermazione dei nazionalismi.
4. 1918. La **Società delle Nazioni** e la critica di **Luigi Einaudi**.
5. La **nascita dei regimi totalitari** in Italia (*fascismo*, 1922), in Germania (*nazismo*, 1933), in Portogallo (*salazarismo*, 1933) e in Spagna (*franchismo*, 1939).
6. Il consolidamento e l'affermazione del **fascismo in Italia** e l'**abolizione della libertà**. **Carcere e confino** per chi pensa diversamente e si oppone al regime.
7. 15 settembre 1935. Germania. Il *nazismo* e le "leggi di Norimberga" contro gli ebrei ed i non ariani.
8. 1938. Italia. 1° luglio, "Manifesto degli scienziati razzisti", cui fanno seguito, il 1° settembre, le "leggi razziali" antisemite.
9. 10 novembre 1939. Germania. "Notte dei cristalli", pogrom contro gli ebrei.
10. 1° settembre 1939. La Germania nazista invade la Polonia. Inizia la **seconda guerra mondiale**.

¹ Vicepresidente dell'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli.

11. 10 giugno 1940. L'Italia fascista entra in guerra.
12. 14 giugno 1940. Iniziano le deportazioni naziste nel campo di sterminio di Auschwitz (Polonia).
13. 1941. Sull'*isola* di **Ventotene**, luogo di *confino degli oppositori del regime fascista*, **Eugenio Colorni**, **Ernesto Rossi** e **Altiero Spinelli**, sulla base di articoli di Luigi Einaudi e di scritti dei federalisti inglesi, elaborano e scrivono "Per una Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto" (il **Manifesto di Ventotene**), pubblicato a Roma, in clandestinità, da Eugenio Colorni nel gennaio 1944.
14. 7 dicembre 1941. Pearl Harbor. Gli Stati Uniti d'America entrano in guerra.
15. 10 luglio 1943. Sbarco anglo-americano in Sicilia.
16. 25 luglio 1943. **Caduta del fascismo**.
17. 27-28 agosto 1943. Milano. Su iniziativa di Eugenio Colorni, Ernesto Rossi ed Altiero Spinelli, nasce il **Movimento Federalista Europeo/MFE**.
18. 8 settembre 1943. Armistizio dell'Italia con gli anglo-americani.
19. 1943-1945. La **Resistenza al nazifascismo in Italia ed in Europa**.
20. 30 maggio 1944. Muore **Eugenio Colorni**, a seguito di un attentato fascista.
21. giugno 1944: 4, liberazione di Roma; 6, **sbarco anglo-americano in Normandia**.
22. 27 gennaio 1945. Abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di **Auschwitz-Birkenau** (Polonia).

Con legge 20 luglio 2000, n. 211, in Italia, il 27 gennaio sarà stabilito “**Giorno della Memoria**”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi di sterminio nazisti.

23. 4-11 febbraio 1945. **Conferenza di Jalta** (Crimea). W. Churchill, F.D. Roosevelt e J. Stalin configurano l’assetto politico e territoriale del pianeta Terra nel dopoguerra.
24. 25 aprile 1945. **Liberazione dell’Italia** dal nazifascismo.
25. 26 giugno 1945. San Francisco. **Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**.
26. agosto 1945: 6, **Hiroshima**, prima bomba atomica; 9, **Nagasaki**, seconda bomba atomica. Fine della seconda guerra mondiale.
27. 15-16 dicembre 1946. Parigi. **Unione Europea dei Federalisti (UEF)**.
28. 12 luglio 1947. Parigi. **Piano Marshall**, per la ricostruzione dell’Europa (European Recovery Program/ERP). Accettato da 16 Stati europei, verrà formalizzato il 1° aprile 1948.
29. 17 agosto 1947. Montreux. **Movimento mondiale per il governo federale** (dal 1991 **Movimento Federalista Mondiale/WFM**).
30. 1° gennaio 1948. **Costituzione della Repubblica Italiana**. Art. 11.
31. 3 aprile 1948. Parigi. **OECE** (Organizzazione Europea Cooperazione Economica): vi aderiscono i 16 Stati che avevano accettato il Piano Marshall.
OCSE (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico) dal 1960, con Stati Uniti d’America e Canada.
32. 7-11 maggio 1948. L’Aja. **Movimento Europeo**.

33. 10 dicembre 1948. Parigi. **ONU. Dichiarazione universale dei diritti umani.**
34. 5 maggio 1949. Londra. **Consiglio d'Europa.**
35. 1949. **North Atlantic Treaty Organization (NATO)**, il *patto atlantico* (USA ed Europa) per fronteggiare la minaccia dell'URSS.
36. 9 maggio 1950. **Dichiarazione di Robert Schuman ed avvio del processo di unificazione europea.**
37. giugno 1950. **Invasione della Corea del Sud.** La *guerra fredda* si trasforma in *guerra limitata*.
38. 28-30 gennaio 1951. **Ginevra. Consiglio dei Comuni d'Europa** (CCE, divenuto CCRE nel 1984, per riconoscere esplicitamente il ruolo che le Regioni esercitano negli Stati nazionali europei e per spronarle ad esercitare un ruolo europeo).
39. 18 aprile 1951. **Parigi. Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA).** Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo, Olanda. Primo Presidente, **Jean Monnet.**
40. 27 maggio 1952. **Parigi. Comunità Europea di Difesa (CED).** Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo, Olanda. Presidente dell'Assemblea ad hoc **Paul Henri Spaak.**
41. 5 marzo 1953. Muore **J. Stalin.**
42. 18 ottobre 1953. **Versailles.** Il Consiglio dei Comuni d'Europa adotta la **Carta europea delle libertà locali.**
43. 7 maggio 1954. **Indocina.** I vietnamiti sconfiggono le truppe francesi a Dien Bien Phu. Indipendenza di Cambogia, Laos e Vietnam.

44. 19 agosto 1954. Muore **Alcide De Gasperi**.
45. 30 agosto 1954. Parigi. Assemblea nazionale francese. ***Caduta della Comunità Europea di Difesa (CED)***.
46. novembre 1954. **Parigi. UEO (Unione Europea Occidentale)**. La Repubblica federale tedesca entra nella NATO.
47. 2 giugno 1955. **Conferenza di Messina**. Rilancio del processo di unificazione europea.
48. 1956. **Crisi di Suez** (Egitto, Francia, Gran Bretagna). Repressione sovietica delle **rivolte in Polonia e Ungheria**.
49. 25 marzo 1957. **Roma. Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA/EURATOM)**. Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo, Olanda.
50. 4 gennaio 1960. Su iniziativa della Gran Bretagna, nasce l'**Associazione europea di libero scambio (EFTA)**.
51. 13 agosto 1961. **Muro di Berlino**.
52. 4 luglio 1962. **Philadelphia**. 186° *Independence day*. John Fitzgerald Kennedy, gli Stati Uniti d'America e la **Atlantic equal partnership**.
53. 22 novembre 1963. **Dallas (Texas). Assassinio di John Fitzgerald Kennedy**.
54. 1963-1965. La *grandeur* e la *force de frappe* del Generale Charles de Gaulle: arresto del processo di unificazione europea.
55. 15-17 ottobre 1964. Roma. VII Stati generali del CC(R)E. **Umberto Serafini e il Fronte democratico europeo**.

56. 8 aprile 1965. Bruxelles. **Trattato di fusione** degli organi delle tre Comunità: un Consiglio, una Commissione. In vigore dal 1° luglio 1967.
57. 1967. **Grecia**. “*Dittatura dei Colonnelli*”.
58. agosto 1968. Repressione della *primavera cecoslovacca*.
59. 1° gennaio 1973. Primo **allargamento CEE**. Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda.
60. aprile 1974. **Portogallo**. “*Rivoluzione dei garofani*”. Fine del “salazarismo”.
61. luglio 1974. **Grecia**. Cade la “*dittatura dei Colonnelli*”.
62. novembre 1975. **Spagna**. Muore il dittatore Francisco Franco. Sale al trono Juan Carlos I di Borbone. Le prime elezioni politiche generali, dopo 40 anni di dittatura, si svolgeranno nel giugno 1977.
63. 7-10 giugno 1979. **Prime elezioni a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo**. I cittadini dei nove Paesi CEE eleggono 410 deputati.
64. 1° gennaio 1981. Secondo **allargamento CEE**. Grecia.
65. 14 febbraio 1984. Il **Parlamento Europeo** approva il **Progetto di Trattato che istituisce l’Unione Europea**, fortemente voluto da Altiero Spinelli.
66. 14-17 giugno 1984. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 10 Paesi CEE eleggono 441 deputati.
67. 28-29 giugno 1985. **Milano**. **Consiglio europeo** e grande manifestazione CCRE.

68. 15 ottobre 1985. **Consiglio d'Europa. Carta europea dell'autonomia locale.**
69. 1° gennaio 1986. Terzo **allargamento CEE**. Portogallo, Spagna.
70. 17-28 febbraio 1986. **Lussemburgo - Aia. Atto unico europeo** (le *quattro libertà di circolazione* delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi).
71. 23 maggio 1986. Muore **Altiero Spinelli**.
72. 14 aprile 1987. **Domanda di adesione della Turchia** alla CEE.
73. 15-18 giugno 1989. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 12 Paesi CEE eleggono 525 deputati.
74. 9 novembre 1989. **Caduta del muro di Berlino**.
75. 19 giugno 1990. **Convenzione di Schengen** (da parte di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) con la quale si eliminano i controlli alle frontiere comuni e si introduce un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati dell'Unione europea o di paesi terzi. La convenzione è entrata in vigore il 26 marzo 1995 in sette paesi. Successivamente vi hanno aderito altri otto Paesi (l'Italia il 26 ottobre 1997), tra i quali Islanda e Norvegia che non fanno parte della Unione europea.
76. 3 ottobre 1990. **Riunificazione tedesca**.
77. 7 febbraio 1992. **Maastricht. Trattato che istituisce l'Unione Europea (UE)**. Il Trattato formalizza il **principio di sussidiarietà** e istituisce il **Comitato delle Regioni**, a carattere consultivo, composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali.

78. dicembre 1993. **LIBRO BIANCO** della **Commissione delle Comunità Europee**: “*Crescita, competitività, occupazione. LE SFIDE E LE VIE DA PERCORRERE PER ENTRARE NEL XXI SECOLO*”.
79. 9-12 giugno 1994. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 12 Paesi UE eleggono 567 deputati.
80. 1° gennaio 1995. Quarto **allargamento. Unione Europea**. Austria, Finlandia, Svezia.
81. 28 novembre 1995. **Dichiarazione di Barcellona** sulla *politica euro mediterranea*.
82. 2 ottobre 1997. **Amsterdam. Trattato “consolidato”** (reca le versioni “consolidate” dei Trattati CE e UE).
83. 10-13 giugno 1999. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 15 Paesi UE eleggono 626 deputati.
84. 23-24 marzo 2000. Lisbona. **Consiglio Europeo. “Occupazione, riforme economiche e coesione sociale. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Balcani occidentali...”**
85. 7 dicembre 2000. **Nizza. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea**.
86. 26 febbraio 2001. **Nizza. Trattato**.
87. 15 dicembre 2001. **Dichiarazione di Laeken** e istituzione della **Convenzione per il futuro dell’Europa**, con il compito di elaborare una *Costituzione per l’Europa*.
88. 1° gennaio 2002. 11 Stati della Unione Europea adottano l’**€uro** (poco dopo si aggiungerà la Grecia. Non fanno parte della **€uro zone** Danimarca, Gran Bretagna e Svezia).

89. 1° maggio 2004. **Quinto allargamento. Unione Europea.** Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
90. 10-13 giugno 2004. **Elezioni Parlamento Europeo. 25 Paesi UE.** I cittadini europei eleggono 732 deputati.
91. 29 ottobre 2004. **Roma. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.**
92. 29 maggio e 1° giugno 2005. **Francia e Olanda,** con appositi referendum popolari, **bocciano il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.**
93. 1° gennaio 2007. **Sesto allargamento. Unione Europea.** Bulgaria e Romania.
94. 1° gennaio 2007. La **Slovenia** entra nella **€uro zone** (della quale, pertanto, fanno parte 13 dei 27 Stati dell'Unione europea).
95. 25 marzo 2007. **Berlino. Dichiarazione sul futuro dell'Europa,** in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma.
96. 21-22 giugno 2007. **Bruxelles. Consiglio Europeo.** Accantonato il *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*. Alla Conferenza Intergovernativa/CIG viene affidato il mandato per la elaborazione di un nuovo *Trattato (di riforma)* che modificherà il *Trattato sull'Unione europea* (TUE) e il *Trattato che istituisce la Comunità europea* (TCE): sarà denominato ***Trattato sul funzionamento dell'Unione.***
97. 18-19 ottobre 2007. **Lisbona. Consiglio Europeo.** Adozione del ***Trattato di riforma,*** nella versione proposta dalla Conferenza Intergovernativa.

98. 20 novembre 2007. Il **Parlamento Europeo** approva l'ingresso di altri nove Paesi nell'**area Schengen**. Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria si aggiungeranno agli altri 15 Paesi che già ne fanno parte, a partire dal 21 dicembre 2007.
99. 12 dicembre 2007. Il **Parlamento Europeo**, il **Consiglio** e la **Commissione** proclamano la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (sostituirà il testo proclamato a Nizza il 7 dicembre 2000, a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona).
100. 13 dicembre 2007. **Lisbona. Trattato che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.**
101. 1° gennaio 2008. **Cipro** e **Malta** entrano nella **€uro zone**.
102. 14 marzo 2008. **Consiglio Europeo. Unione per il Mediterraneo.** Comprende gli Stati membri dell'UE e gli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'UE.
103. 13 luglio 2008. Parigi. Vertice inaugurale dell'**Unione per il Mediterraneo**. Adozione di una *dichiarazione congiunta*, sottoscritta dai rappresentanti dei governi di 44 Paesi che ne fanno parte. A causa del conflitto tra Israele e la Palestina, solo nel gennaio 2010 sarà designato il Segretario dell'**UpM**.
104. 1° gennaio 2009. La **Slovacchia** entra nella **€uro zone**.
105. 6-7 giugno 2009. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 27 Paesi UE eleggono 736 deputati.
106. 19 novembre 2009. **Bruxelles**. Il **Consiglio Europeo** indica il belga Herman Van Rompuy come **Presidente** e la inglese

Catherine Ashton come **Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza**.

107. 1° dicembre 2009. Entra in vigore il **Trattato di Lisbona (che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea)** e, conseguentemente, la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**.
108. 10 febbraio 2010. **Bruxelles**. La Presidente della Regione Piemonte e Presidente dell'AICCRE, Mercedes Bresso, è eletta **Presidente del Comitato delle Regioni**.
109. 1° gennaio 2011. L'**Estonia** entra nell'**€uro zone**.
110. 1° luglio 2013. Settimo **allargamento. Unione Europea**. Croazia.
111. 1° gennaio 2014. La **Lettonia** entra nell'**€uro zone** (complessivamente fanno parte della **€uro zone** 18 dei 28 Stati dell'Unione Europea).
112. 22-25 maggio 2014. **Elezioni Parlamento Europeo**. I cittadini dei 28 Paesi UE eleggono 751 deputati. **Il PE stabilirà chi guiderà la Commissione Europea**.
113. 1° luglio 2014. **Presidente del Parlamento Europeo** è il tedesco Martin Schulz (Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici).
1° novembre 2014. **Presidente della Commissione Europea** è il lussemburghese Jean-Claude Juncker (Partito Popolare Europeo); Vicepresidente della Commissione Europea e **Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza** è l'italiana Federica Mogherini (Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici).
1° dicembre 2014. **Presidente del Consiglio Europeo** è il polacco Donald Tusk (Partito Popolare Europeo).

I libri di Altiero Spinelli

A.S. e E.R. (A. Spinelli e E. Rossi), *Problemi della Federazione europea*, prefazione di E. Colorni, Roma, Edizioni del Movimento italiano per la Federazione europea, 1944: comprende *Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto* (Manifesto di Ventotene).

Il *Manifesto di Ventotene* è stato più volte ristampato: Roma, *Comuni d'Europa*, Rivista dell'AICCRE, 1967; Napoli, Guida, 1982; Ventotene, Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli, 1988 (l'Istituto Spinelli ha pubblicato anche l'edizione inglese, *The Ventotene Manifesto*, 1988 e quella francese, *Le Manifeste de Ventotene*, 1988); Bologna, Il Mulino, 1991; Torino, CELID, 2001 (ristampa anastatica); Milano, Mondadori, 2006; Roma, Consiglio Regionale Lazio, Provincia di Latina, Comune di Ventotene, Federazione Lazio AICCRE, Istituto Altiero Spinelli, 2006 (ristampa anastatica); Roma, Regione Lazio, Istituto Spinelli, 2008 (ristampa anastatica); Regione Lazio, Comitato nazionale centenario nascita Altiero Spinelli, Sapienza Università Roma, 2008 (nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea); Milano, Corriere della Sera, 2010; Roma, Istituto Fernando Santi, 2011; Roma, AICCRE, 2012; Roma, Il Manifesto, 2014

Dagli Stati sovrani agli Stati Uniti d'Europa, Firenze, La Nuova Italia, 1950

Lettere federaliste. 1953, Roma, Movimento Federalista Europeo, 1954

Manifesto dei federalisti europei, Parma, Guanda, 1957 (ristampa anastatica promossa dalla Federazione Lazio AICCRE, a cura di Gabriele Panizzi, Roma, 2006); *Manifeste des fédéralistes*

européens. Projet, Paris, Société européenne d'études et d'information, 1957; nuova edizione a cura di J.-F. Billion e J.-L. Prevel, Gardonne, 2012

L'Europa non cade dal cielo, Bologna, Il Mulino, 1960

Tedeschi al bivio, Roma, Opere nuove, 1960

Che fare per l'Europa? (Atti dell'XI Convegno degli amici del "Mondo"), a cura di A. Spinelli, Milano, Comunità, 1963

Rapporto sull'Europa, Milano, Comunità, 1965; *The Eurocrats; Conflict and crisis in the European Community*, English Baltimore, Johns Hopkins Press, 1966

Il lungo monologo, Roma, Ateneo, 1967

L'avventura europea, Bologna, Il Mulino, 1972. *The European Adventure: Tasks for the Enlarged Community*, London, C. Knight, 1972. *Agenda pour l'Europe*, Paris, Hachette, 1972;

PCI, che fare?, Torino, Einaudi, 1978

La mia battaglia per un'Europa diversa, Manduria, Lacaita, 1979

Verso L'Unione Europea, Firenze, Istituto Universitario Europeo, 1983. *Towards the European Union*, Florence, European University Institute, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1983

Come ho tentato di diventare saggio. Io Ulisse, Bologna, Il Mulino, 1984

Come ho tentato di diventare saggio. La goccia e la roccia, Bologna, Il Mulino, 1987

Come ho tentato di diventare saggio (nuova edizione in un unico volume), Bologna, Il Mulino, 1999 e 2006

Il progetto europeo, Bologna, Il Mulino, 1985

Discorsi al Parlamento europeo, 1976-1986, a cura di Pier Virgilio Dastoli, Bologna, Il Mulino, 1987; *Discours au Parlement européen, 1976-1986*, Bruxelles, Parlement Européen, 1986; *Speeches in European Parliament, 1976-1986*, Roma, CSF, 1987

Battaglia per l'Unione. 1979-1986, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1988

Una strategia per gli Stati Uniti d'Europa, a cura di Sergio Pistone, Bologna, Il Mulino, 1989

Diario Europeo, 1948-1969, 1970-1976, 1976-1986, a cura di Edmondo Paolini, 3 voll., Bologna, Il Mulino, 1989-1991-1992

L'Europa tra Ovest ed Est, a cura di Cesare Merlini, Bologna, Il Mulino, 1990

La crisi degli Stati nazionali: Germania, Italia, Francia, a cura di Lucio Levi, Bologna, Il Mulino, 1990

Machiavelli nel secolo XX (scritti del confino e della clandestinità, 1941-44), a cura di Piero Graglia, Bologna, Il Mulino, 1993

La Rivoluzione Federalista (scritti 1944-47), a cura di Piero Graglia, Bologna, Il Mulino, 1996

Interventi alla Camera dei Deputati, a cura di Luciano Violante, Roma, Camera dei Deputati, 1996

Europa Terza Forza (scritti 1947-54), a cura di Piero Graglia, Bologna, Il Mulino, 2000

Carteggio, 1961-1971 / Pietro Nenni, Altiero Spinelli, a cura di Edmondo Paolini, Roma, Editori Riuniti, 2007

E. Rossi e A. Spinelli, *“Empirico” e “Pantagruel” . Per un'Europa diversa. Carteggio 1943-1945*, a cura di Piero Graglia, Milano, Angeli, 2012

I Quaderni di Ventotene

ITALIANO

1. A. Spinelli, E. Rossi. *Il Manifesto di Ventotene*, 1988, 1991
2. L. Levi, G. Montani, F. Rossolillo. *Tre introduzioni al federalismo*, 1989
3. M. Albertini, F. Rossolillo, G. Vigo, S. Woodard, *Ventotene, il federalismo e la politica*, 1995
4. M. Albertini, S. Pistone, *Il federalismo, la ragion di stato e la pace*, 2001
5. G. Montani, *Ecologia e federalismo. La politica, la natura e il futuro della specie umana*, 2004
6. *Atti della celebrazione del ventesimo anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli (1986-2006)*, 2007
7. D. Grace, G. Montani, J. Pinder. *Cambiamento climatico e federalismo*, 2008
8. D. Moro, S. Vannuccini. *Il governo di un' economia federale sovranazionale e le sue istituzioni nell' esperienza europea (Antologia di contributi)*, 2011
9. *Manifesto di Ventotene e Progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea: per rilanciare l'Europa federale*, 2014

FRANCESE

1. A. Spinelli, E. Rossi, *Le Manifeste de Ventotene*, 1988
2. L. Levi, G. Montani, F. Rossolillo. *Trois introductions au fédéralisme*, 1989
3. M. Albertini, F. Rossolillo, G. Vigo, S. Woodard, *Ventotene, le fédéralisme et la politique*, 1995
4. M. Albertini, S. Pistone, *Le fédéralisme, la raison d'État et la paix*, 2001

INGLESE

1. A. Spinelli, E. Rossi, *The Ventotene Manifesto*, 1988
2. L. Levi, G. Montani, F. Rossolillo, *Three Introductions to Federalism*, 1989
3. M. Albertini, F. Rossolillo, G. Vigo, S. Woodard, *Ventotene, Federalism and Politics*, 1995
4. M. Albertini, S. Pistone. *Federalism, Raison d'État and Peace*, 2001
5. D. Grace, G. Montani, J. Pinder. *Climate Change and Federalism*, 2008
6. L. Levi. *Which Form of Government for the European Union?* 2010
7. D. Archibugi, G. Montani. *European Democracy and Cosmopolitan Democracy*, 2011